

GIOVANNI ALAGI

Le Chiese Parrocchiali
della zona vesuviana nel secolo XVI

Estratto da « Asprenas » - Anno VII - N. 1 - 1960

Prima del Concilio di Trento

I. Le estaurite.

Nel secolo decimosesto le Chiese Parrocchiali della zona vesuviana, ossia di quella fascia di terra posta tra il Vesuvio e il mare, tra Napoli e Torre Annunziata, erano dette « Estaurite » (oppure, con altra grafia ma con identico significato, « Staurite »).

Le Estaurite non si trovavano solo nella zona vesuviana; anzi, fin dalla più remota antichità, abbiamo notizia di Chiese Estaurite nella città di Napoli (1). Di esse hanno scritto diversi autori napo-

1) Il primo ricordo risale all'anno 924:

« Iohannes humilis presbiter custos ecclesie b. archangeli Michahelis, sita a foris sub muro publico regione portenobense et de cunctas stauritas ipsius ecclesie... etc. (B. CAPASSO, *Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia* [M. N. D.], vol. II, p. I, Napoli, 1885, pag. 24, Reg. 11), Sin dall'inizio del secolo decimo, dunque, sono attestate a Napoli le Estaurite. Non è detto, però, che non esistessero già prima e che il loro ricordo si sia perduto. Il Capasso ha trattato delle Estaurite sia nella seconda parte del vol. II dei citati *Monumenta* etc.; sia nella *Topografia della Città di Napoli al tempo del Ducato*.

In *MND*, II, pag. 170, dice: « In quibusdam aliis ecclesiis habemus stauritas, quae et stauritae plebis vel turmae plebis dicuntur. Sodalitates erant, ad pauperes et infirmos qui in vicinia morabantur, sublevandos, ex laicis et aliquibus etiam ecclesiasticis hominibus compositae et aliquando a dominis ipsarum ecclesiarum constitutae. Primas in eis partes agebant etiam primicerius, ut plurimum sacerdos et ecclesiae custos, atque secundicerius ».

E in *Topografia della Città di Napoli al tempo del Ducato*, Napoli, 1892, a pag. 97, scrive: « Ed in prima dirò delle chiese, che erano collegiate di preti e chierici o estaurite, confraternite cioè di laici istituite a scopo di culto e beneficenza ». Secondo il Capasso, le antiche Estaurite costituirono, più tardi, le 22 antiche parrocchie minori della città; parlando, infatti, della Chiesa di S. Tom-

letani. E' curioso notare, però, che ciascun autore ha una sua personale idea delle Estaurite, e c'è veramente da smarrirsi tra le molte definizioni che ci vengono fornite, in contrasto l'una con l'altra. Per qualcuno il termine « staurita » serviva ad indicare le chiese sottoposte alla giurisdizione del Patriarca di Costantinopoli (2); per qualche altro, invece, « Estaurita » era un titolo onorifico che spettava a quelle Parrocchie che avevano un non so qual diritto di portare la propria Croce levata in alto, anche fuori della propria ottina, nelle processioni o in altre manifestazioni (3). C'è chi dice che le Estaurite

maso a Capuana, scrive (*o.c.*, pag. 114-115): « Nel 1235 la trovo staurita. Divenne poscia, come tutte le altre chiese della stessa natura, una delle 22 antiche parrocchie minori e fu conservata nella riforma del cardinal Gesualdo verso la fine del secolo XVI. Ora con lo stesso titolo è trasferita nella chiesa di S. Caterina a Formello ». E ancora, a pag. 110 sq.: « ...S. Petri at illos ferrarios. Chiesa fondata dalla famiglia Ferraro, dalla quale prese il nome. Era officiata da una congregazione di preti e chierici col rispettivo primicerio. Divenne poscia parrocchia e tale la troviamo nel 1336. In un istrumento dell'anno 1378 trovo un monasterium de illi Ferrari ma non credo che vi durasse. Nel secolo XVI era sempre una delle 22 antiche parrocchie minori della città, abolita dal cardinal Gesualdo nel 1600, e trasferita nella cattedrale ». E a pag. 109: « S. Nicolai. Di questa chiesa, trovo memoria nel cit. doc. del 961 senza alcuna indicazione del luogo, ove era posta. Forse è la stessa di S. Nicola a don Pietro, che fu una delle 22 antiche parrocchie minori, perchè nei tempi ducali quella era officiata da una congregazione di preti ».

Le Estaurite, dunque, sono una istituzione antichissima e importante. Sarà bene, tuttavia, notare che esse devono aver subito evoluzioni più o meno profonde nel corso dei secoli. E' certo che le Estaurite della zona vesuviana nel secolo XVI erano alquanto diverse da quelle del periodo ducale, quali ci risultano dalla ricca documentazione dei « Regesta » del Capasso.

(2) FRANCESCO CEVA GRIMALDI (*Della Città di Napoli dal tempo della sua fondazione sino al presente*, Napoli, 1857), a pag. 48, a proposito della chiesa di S. Agrippino a Forcella, scrive: « Questa chiesa era staurita cioè di giurisdizione del patriarca di Costantinopoli come tante altre, ed aveva la Croce greca sulla porta per insegna, ma divenne poi astaurita cioè di giurisdizione dell'ordinario come tante altre, che si chiamavano appunto astaurite per aver tolte (sic) la croce greca ». Non so dove mai il Ceva-Grimaldi abbia potuto attingere informazioni così strane e singolari!

(3) «.... Convien sapere che la croce (Stauròs, Crux, Croce), o sospesa al collo, o levata in alto, è nei costumi della Chiesa segno di giurisdizione, ond'è che per legge generale in niuno dei due modi si può portare fuori del proprio territorio. Nondimeno presso noi napoletani le Parrocchie maggiori hanno il privilegio di portarla anche fuori, sebbene solo quando si danno certe circostanze particolari... Or come quelle Parrocchie, perciò stesso che avevano quel pri-

erano le Chiese degli antichi Seggi di Napoli (4); e c'è chi afferma, invece, che il detto termine serviva ad indicare antiche chiese crol-

vilegio, greicamente si dicevano Estaurite, così Estaurita si diceva pure ogni altra parrocchia o chiesa qualunque che godesse un simile privilegio». (D. PALOMBA, *Memorie storiche di S. Giorgio a Cremano*, Napoli, 1881, pag. 53 sq.).

(4) «Ma per ritornare alle Staurite molte di queste solamente da' Nobili sono governate, et erano molte di esse dentro gli antichi Seggi, benché il Popolo habbia anche le sue che sono gouernate da esso, et vi sono ancora dell'altre che scambievolmente da' Nobili, e dal Popolo vengono gouernate; e prima, che i Nobili di ciaschedun Seggio s'unissero, per trattare i negotij del pubblico, conueniua ogn'uno nella sua Staurita, che era dentro ò vicino del loro Seggio, et si raccomandauano à Dio assistendo primieramente al Sacrificio della messa, acciocché tutto quello si trattaua, fosse a gloria di Dio, et servitio del publico». (CAMILLO TUTINI, *Dell'Origine e fundazion de' Seggi di Napoli*, Napoli, 1754, pag. 160 sq.). Notare che la data del 1754 è quella della ristampa che io ho consultato; la prima edizione della fondamentale opera del Tutini (il quale morì tra il 1670 e il 1675, come ci fa sapere G. DORIA, in *Le strade di Napoli*, ivi, 1943, pag. 85) risale al 1641.

Cosa fossero i Seggi (detti pure Sedili, Tocchi, Piazze, Teatri, Portici) e quale importanza avessero nella vita della città di Napoli non è facile a dirsi in breve. Cercherò di cavarmi d'impaccio con qualche breve citazione e col riferire una piccola bibliografia per chi volesse saperne di più. Innanzi tutto sentiamo cosa ci dice il buon canonico Carlo Celano (1617-1693): «La popolazione di questa città (di Napoli) consiste in nobili, e popolari; e questi si dividono in cittadini, detti gente civile, ed in plebe. I nobili vivono separati da popolari; e questi nobili sono di due classi, una di piazza, l'altra fuori piazza, e questa benchè sia antichissima e nobilissima per origine, non è ascritta a' Seggi. L'altra, che alle piazze viene ascritta, ha il voto, o suffragio negli affari pubblici... Erano prima questi Seggi al numero di ventinove... Or le già dette ventinove piazze sono ridotte a cinque; e sono, per dirle con l'ordine loro: di Capovana, della Montagna, di Nilo, di Porto, e di Portanova. Il popolo ancora ha la sua piazza che chiamano Reggimento. Ogni piazza di questi nobili si compone delle sue speciali famiglie. Nelle piazze di Capovana, Montagna, Porto e Portanova presiedono sei Cavalieri; in quella di Nido cinque, che formano il numero di ventinove che rappresentano le ventinove antiche piazze; e sono detti i cinque e sei. Questi s'eliggono in ogni anno a sorte, in giro però, perchè finiti tutti i cavalieri, si torna da capo. Questi han pensiero di convocare le assemblee quando ve n'è bisogno; e di far che le cose vadano con i loro riti e costituzioni, ed ognuno di questi in ogn'anno elegge un Cavaliere col nome d'Eletto al governo dell'annona. La piazza poi, o reggimento del popolo viene composta dalli ventinove Capitani delle ventinove ottine, o rioni, e da dieci cittadini consultori; ed a questi presiede l'Eletto. I Capitani s'eleggono in questa forma; s'uniscono gli abitanti delle ottine o nelle Chiese Parrocchiali o in altre, e qui nominano... I cinque Eletti delle piazze nobili che sono annuali, con l'Eletto del popolo s'uniscono in un luogo dentro del Convento di S. Lorenzo, che detto viene il Tribunal della Città, e quì uniti col Grasciero,

late e abbandonate, cedute dal Vescovo, quasi in enfiteusi, a nobili laici ben intenzionati, disposti a restaurarle e a provvedere al mantenimento del culto in esse (5). Non manca chi afferma che le Estaurite

Ministro, che si costituisce dal Signor Vicerè, e presiede: si tratta dell'annona, delle incette di frumento; e si costituisce il prezzo della roba commestibile, che chiamano assisa, perchè non siano angariati i compratori. S'attende che il pane si faccia di buona condizione, ed a giusto peso, e di tutto quello che concerne al ben vivere; avendo circa questo bellissimi statuti. Questi signori Eletti riuniti rappresentano la Città tutta nelle pubbliche funzioni, e nelle Cappelle Reali; e nel compire col signor Vicerè in ogni occasione, e d'allegrezza e di duolo... » (C. CELANO, *Notizie del Bello, dell'Antico e del Curioso della Città di Napoli* edizione con aggiunte di G. B. Chiarini, vol. I, 1856, pag. 180-273). Notare che alle ventinove antiche piazze nobili si contrappongono le ventinove ottine popolari; notare che, ancora al tempo del Celano, ossia nel secolo XVII, i popolari si riunivano « nelle Chiese Parrocchiali o in altre » per eleggere i loro Capitani; notare pure che il numero ventinove include sei sedili più recenti, tre di Porto e tre di Portanova, quartieri sorti in epoca più tardiva, sicchè il numero dei più antichi Seggi era ventitrè, numero assai vicino al ventidue delle antiche parrocchie minori (cfr. nota I).

Per chi volesse conoscere qualcosa di più intorno ai Seggi indico, oltre al citato Tutini, B. CROCE, *I seggi di Napoli*, in *Aneddoti di varia letteratura* vol. I, Bari, 1953, pag. 293-301; G. DORIA, *Storia di una Capitale*, Napoli, 1935, pag. 97-103; G. DORIA, *Le strade di Napoli*, ivi, 1943, passim sotto le varie voci, specialmente « Sedil Capuano, Sedile di Porto, Seggio del Popolo, ecc. »; la edizione citata del Celano con commento assai interessante del CHIARINI, vol. I, oltre le pagine già citate, la nota del Chiarini da pag. 273 a pag. 303; vol. II, pag. 331-362; vol. III, pag. 151-157; e mi fermo quì, altrimenti dovrei citare tutti gli scrittori di cose napoletane.

Nel 1800 Ferdinando IV di Borbone, per punire la nobiltà che si era dimostrata poco fedele a lui in occasione della famosa Rivoluzione del 1799, abolì i Seggi. I luoghi di riunione, che « erano portici quadrilateri con cancelli di ferro, e a uno dei lati una sala chiusa per le riunioni, discussioni e deliberazioni » (CROCE, *Lc.*), furono abbattuti. Restano solo gli stemmi a rilievo, e colorati, dei Seggi di Napoli sull'ingresso dell'antico monastero di S. Lorenzo, che era l'ingresso al famoso Tribunale di S. Lorenzo.

(5) E' l'opinione di ALESSIO SIMMACO MAZZOCCHI (1684-1781). Egli tratta delle Estaurite nella sua opera: *Dissertatio historica de Cathedralis Ecclesiae Neapolitanae semper unicae variis diverso tempore vicibus*, Napoli, 1751; e l'occasione gli viene dal commento che egli fa alla iscrizione che si trova in S. Restituta, sotto l'immagine di S. Maria del Principio (la iscrizione intera è riferita a pag. 75; la si può leggere anche in SANTAMARIA, *Historia Collegii Patrum Canonorum Metrop. Ecclesiae Neapolitanae*, Napoli, 1900, a pag. 175; e in CELANO, ediz. Chiarini già citata, vol. II, pag. 250). Gli ultimi due versi di quella iscrizione dicono:

« Annis datur clerus jam instaurator parthenopensis
Mille trecentenis undenis bisque retentis ».

non avevano altra finalità se non quella di raccogliere elemosine, specialmente nella Domenica delle Palme, per sovvenire alle necessità dei poveri, e che di tale raccolta di elemosine si occupavano nobili

E a proposito di quell'«instaurator» il dottissimo Mazzocchi ritiene opportuno un excursus dal titolo «De Instauritarum Ecclesiarum notione et etymologia et natura», excursus che va dalla pag. 80 alla pag. 82 dell'opera citata. Cercherò di riassumere alla meglio le ragioni del Mazzocchi:

a) Il termine primitivo e corretto non è «estaurita» ma «instaurita» (La parola estaurita è ignorata dal Mazzocchi; egli conosce solo «staurita» che ritiene una corruzione di instaurita mediante il troncamento della prima sillaba; cfr. nota 68 a pag. 82).

b) La etimologia non bisogna cercarla nel greco, come alcuni «nostrarum rerum scriptores miris modis discruciarunt»; e non bisogna cercarla nel greco perchè le «instaurite» non si trovano solo in Napoli, ma anche «...in aliis... pluribus vicinis urbibus (quas certum est nec fuisse Graecas, nec quidquam cum Graecis habuisse commune...);». Sarebbe sommamente interessante conoscere le molte città vicine in cui si trovano, al dir del Mazzocchi, le «instaurite»; ma lo scrittore non ritiene necessario dimostrare in concreto quanto ha solennemente affermato; dice infatti nella nota 67 a pag. 80: «Ex vicinis quas dixi urbibus Instauritarum exempla nunc quidem corrogare non vacat. Memini tamen, ante hos quinquaginta annos magnas fuisse Archiepiscopo Surrentino cum Regia Jurisdictione de Surrentinis Instauritis contentiones. At amabo te, quandonam fando auditum fuit, Surrentum inter urbes Graecanicas numeratum?» Insomma, le molte città vicine si riducono ad una sola, Sorrento, poichè solo Sorrento il Mazzocchi si degna di indicarci. Io non so se Sorrento debba contarsi tra le città «grechaniche»; ma so per certo che tra Sorrento e Napoli ci sono stati rapporti così intimi da rendere possibilissimo un influsso di Napoli sulla vicina Sorrento. Non si richiede la vastissima erudizione del Mazzocchi per sapere che Sorrento fu sottoposta al Ducato di Napoli sino al secolo XI, e che solo in quel secolo i suoi capi presero il titolo di Duchi e si staccarono da Napoli, formando il Ducato di Sorrento. La parola «Estaurita» potrebbe benissimo essere stata portata a Sorrento da Napoli. (Circa la dipendenza di Sorrento da Napoli, si può vedere, tra l'altro, G. DORIA, *Storia di una Capitale*, pag. 39; e il Capasso, che di storia sorrentina se ne intendeva, in *MND*, vol. I, nota 4 a pag. 226).

c) Finalmente, il Mazzocchi propone la sua etimologia: «Unde, inquis, ea vox manavit? nempe quia fuit aliquando tempus, cum eas (ecclesias) ferme desertas necesse fuerit laicis ad instaurandum aut ad instaurum dare: ex quo Ecclesiae ipsae dici Instauritae coeperunt». E poi continua, dicendo che «ad istaurum dare» è lo stesso che dare in enfiteusi. In enfiteusi si davano terre incolte, affinché gli enfiteuti ne curassero la coltivazione; e, allo stesso modo, le chiese dirute e rovinate venivano cedute ai laici, che le rimettevano in buone condizioni. E, alla fine, si giunge al nocciolo della questione, che ci rende chiaro il perchè di tanti funambulismi: «Iam ergo intelligis quid sit, quod in hisce versibus legitur, Neapolitanum Capitulum veteri Stephaniae fuisse Instauratorem datum, quasi scilicet si hodiernam S. Restitutam Instauritam Canonicorum dixeris. Instauri autem ambitu non tantum instructum omne basilicae, sed et sarta tecta contineri, super-

signori napoletani (6). Insomma, una vivace e pittoresca varietà di opinioni.

Si è d'accordo, invece, nel proporre l'etimologia della parola, che si fa derivare dal greco. A parte, infatti, la stravagante opinione del dottissimo Mazzocchi, che si allontana superbamente dal sentimento comune (7), tutti accettano la etimologia così esposta dal Tutini: « Questo nome Staurita è nome Greco, che deriva dalla voce Stauros, che nella nostra lingua ne significa Croce: onde staurita vuol dire

fluum est monere: quandoquidem satis id Instauritarum hujus urbis omnium exempla docent, imo et hujusmet nostrae S. Restitutae consuetudo, in qua non tantum supellectilem et ministros, sed etiam sarta tecta templi tuetur Capitulum, nullis parcens sumptibus, imo interdum magno se aere alieno (permissu tamen Apostolico) obligans, ut Domui Dei dignitas sua pro viribus constet: sive verius supra vires. Nam cum haec basilica redditibus careat; omnia ex collatitia Canoniorum pecunia subministrantur. Verum quid his immoror? quasi hoc populus curet scilicet, ut ille ait ». (Pag. 81). Un curioso sospetto ci viene nel leggere questa curiosa e nervosa paginetta; che non sia stata scritta subito dopo aver versato qualche contributo per le spese in S. Restituta? Pare quasi di vedere il fiero archeologo indignato per la « pecunia » data.

Comunque, il MAZZOCCHI non convince e alla sua etimologia, attinta al corrotto latino del medioevo e poggiata su un fantomatico termine « instaurita » che, al di fuori che nel suo libro, non si incontra mai altrove, è preferibile la classica etimologia dal greco. Il MAZZOCCHI, giocando di abilità sull'« instaurator » della scritta di S. Maria del Principio, voleva fare di S. Restituta una Estaurita alle dipendenze dei Canonici « Estauritari »; ma non per questo aveva il diritto di storpiare il termine « Estaurita » e di affermare, ex cathedra, che di « instaurite » se ne trovano a bizzeffe in « molte » città vicine. Con tutto il rispetto, non si può esser d'accordo con lui quando, con la solita sicumera, a proposito della origine del termine « instaurita » da lui propugnata, solennemente afferma: « Atque ea, puto, originatio tam certa est, quam quod certissimum » (o. c., pag. 81).

(6) Così pensa, come abbiamo visto, il CAPASSO (cfr. nota 1), limitandosi, però, al tempo del Ducato. E il CELANO (*ediz. citata*, vol. III, pag. 94 sq), scrive: « ...queste Chiese si chiamavano Estaurite prendendo il nome dalla voce greca stauros che nella nostra lingua risuona Croce: e questo aggiunto l'ebbe nel seguente modo. Nel giorno della Domenica delle Palme uscivano tutt'i Parrochi con i loro Parrocchiani processionalmente portando una Croce tutta cinta di palme; e dopo d'aver girato per la loro giurisdizione, piantavano la detta Croce avanti la Chiesa del Seggio o del Portico; e quivi concorrevano il popolo, e secondo la sua possibilità ognuno vi lasciava l'elemosina. Queste si raccoglievano da qualche nobile a ciò deputato; e chiamavasi Estauritario perchè riceveva l'elemosine già dette presso la Croce nominata; e da altri deputati poi uniti a questo si spendevano l'elemosine pervenute dai pii Napolitani in sovvenire i poverelli dell'ottina, in collocare le donzelle povere, ed al mantenimento della vicina Chiesa... ».

(7) Cfr. la nota 5.

luogo della Croce: et Stauritario ne dinota colui che porta la Croce, ouero, ch'è della ragunanza della Croce » (8).

Comunque, io non intendo occuparmi delle Estaurite in genere, ma solo di quelle della zona vesuviana (9).

2 - I capitoli della estaurita di S. Maria a Pugliano.

Una delle più antiche e venerande Chiese sorte sulle falde del Vesuvio è certamente quella di S. Maria a Pugliano. Essa già nel secolo XI era famosa ed attirava l'attenzione e la devozione di illustri personalità di quel tempo, come ci attestano i due famosi sarcofagi adattati ad altari appunto in quel secolo ed attualmente murati in una cappella laterale (la Cappella di S. Antonio) della detta chiesa (10).

Nel 1423 l'arcivescovo napoletano Nicola de Diano, in occasione della S. Visita (11), approvò i Capitoli (ossia il Regolamento) della Estaurita di S. Maria a Pugliano. Per fortuna, quei Capitoli sono giun-

(8) C. TUTINI, *Dell'Origine e fundazion de' Seggi di Napoli*, ivi, 1754, pag. 159.

(9) Dalle brevi notizie riportate, si possono, tuttavia, ricavare queste sintetiche nozioni sulle Estaurite cittadine: Esse erano istituzioni a scopo di beneficenza (Capasso, Celano ecc.), dipendenti dai laici (nobili di Seggio o popolari: Tutini, Celano, ecc.) da cui ebbero origine le parrocchie minori (Capasso).

(10) Vedi G. ROSINI, *Dissertationis isagogicae ad Herculanensium voluminum explanationem*, pars prima, Napoli, 1797, Cap. 4, num. XIV, nota 14, pag. 23; G. A. GALANTE, *Memorie del Santuario di S. Maria a Pugliano nella villa di Resina*, Napoli, 1875; CAPASSO, *MND*, vol. II, parte II, pag. 229-232 e tavola XVIII in fondo al volume.

Il Capasso ritiene pure che « S. Maria at Pugnenum » a cui, con documento del 15 novembre 1076, una ricca signora Maria, di Napoli, lascia « tari 8 » sia appunto S. Maria a Pugliano. Cfr. CAPASSO, *MND*, II, II, pag. 179 e nota 4. Il documento a cui si riferisce, si trova nei Regesta, num. 523 (se ne può trovare il Regesto anche in SANTAMARIA, *Historia collegii Patrum Canoniorum*, cit., Doc. XXIX a pag. 227. Il documento integrale lo si può trovare in « Regii Neapolitani Archivii Monumenta » tomo V, pag. 78).

Uno dei sarcofagi di Pugliano è ricordato pure dal MALLARDO, in due opere: *Ordo ad ungendum infirmum* in *Rivista di Scienze e Lettere*, Nuova Serie, Anno VIII, N. 4, Dicembre 1937, pag. 158-159; e *Il Calendario Marmoreo di Napoli* Roma, 1947, pag. 188, nota 740.

(11) La Santa Visita del 1423 fatta dall'arcivescovo Nicola de Diano è ricordata da tutti gli storici della Chiesa Napoletana: dovette essere veramente importante e necessaria dopo i molti guasti causati dallo scisma sorto nel 1378 e finito nel 1417. Tutti sanno quanto la Chiesa Napoletana abbia sofferto per quello scisma.

ti fino a noi (12) e sono veramente preziosi, poichè ci permettono di vedere in concreto cosa fosse una Estaurite e come funzionasse. Li trascrivo, perciò, integralmente e fedelmente, avvertendo che ho aggiunto un numero progressivo ai vari articoli del Regolamento; tali numeri non si trovano nel volume manoscritto da cui ho copiato i detti Capitoli, ma li ho ritenuti utili per facilitare eventuali citazioni:

« Item quisti sungo lurdine chi diveno tenere li Ostoritarij de Santa Maria Adpugliano facte dicti capitule per notare Iennaro Gaudino di Resina fu in anno Domini nostri millesimo tricentesimo sep-

(12) I Capitoli erano stati redatti nel 1375. Non si ebbe modo di farli approvare, probabilmente, per le tempestose vicende che agitarono la Chiesa di Napoli dal 1378 in poi: difatti, a chi dei due o tre arcivescovi che pretendevano di essere ciascuno il legittimo Pastore della Archidiocesi avrebbero dovuto rivolgersi gli Estauritari per l'approvazione? La S. Visita del 1423 fu la buona occasione per sistemare la faccenda. In quell'anno i Capitoli furono ricopiati dal famigerato notaio Ruggiero Pappansogna, che accompagnava l'Arcivescovo nella S. Visita. Dalla copia eseguita dal Pappansogna, e che si conservava nell'Archivio della Parrocchia di S. Maria a Pugliano (Resina), i famosi Capitoli furono trascritti e allegati agli Atti della S. Visita del Card. Giuseppe Spinelli, nel 1743; ed è appunto nei volumi della S. Visita che io li ho trovati.

Qualcuno potrebbe rimproverarmi di aver prestato fiducia al Notaro Pappansogna, famoso e notorio falsario, sorto in Napoli per la disperazione degli storici all'inizio del secolo XV. Il CAPASSO *Le fonti della Storia delle provincie napolitane dal 568 al 1500*, Napoli, 1902, pag. 142 sq., ha poche, sprezzanti parole per il nostro notaio, che egli accomuna al collega e contemporaneo Dionisio di Sarno: « ...Alle opere sopra indicate bisogna aggiungere per semplice notizia le cronache napolitane di Ruggiero Pappansogna e di Dionisio di Sarno, che in parte furono stampate, ed in parte restano tuttora inedite. Scritture più genealogiche che storiche, e piene di favole e di errori, esse non meritano alcuna attenzione, e non sono di alcuna utilità per la cognizione delle nostre vicende e delle condizioni politiche e civili della nostra città. Allo scopo di questo mio lavoro basta averle solamente accennate ». E nella nota 3 (alla stessa pag. 142) dice: « Parecchie sono le cronache di Ruggiero Pappansogna e di Dionisio di Sarno notari di poca levatura che fiorirono in Napoli nella prima metà del secolo XV... ». E il GAGLIARDI (*La Basilica di S. Giovanni Maggiore*, Napoli, 1888, pag. 57 sqq.) dedica molte pagine all'esame di diversi scritti del Pappansogna, notandone, con feroce e divertito acume, tutte le incongruenze e falsificazioni, a volte veramente grossolane. So bene, quindi, che il Pappansogna non merita fiducia. E per questo vorremmo buttare a mare i Capitoli di Pugliano? Niente affatto. Quì non si tratta di una cronaca di fatti antichi infiorati di favole e leggende, ma della trascrizione di un documento scritto appena cinquant'anni prima e conservato con una certa cura degli interessati Estauritari. A che scopo una falsificazione? Al massimo, si potrebbe supporre che gli Estauritari avessero smarrito i Capitoli del 1375 e che ne ricordassero, con buona approssimazione, il contenuto; il notaio avrebbe potuto riscrivere, sotto dettato o

tuagesimo quinto tertie decime indicione rengnante Regina Iuanna prima, et dicti capituli singnatij stendo acusì con dicto signo videlicet locus signi——

Et ei extratto de verbo ad verbum in quista carta videlicet.

1 - *Item quànno si fanno li ostaritarie si deveno se congregare tut-tij li homine de lo Casale ad Santa M. a adpugliano lo primo di de Au-gusto et dictij omine devino fare li quatto ostaritarie de mangno hunure, et de bona fama che non erano a pigliare li robe de dicta ostarita.*

2 - *Item quando sungo facte dicte ostaritarie diveno faurire et aiutare dicta ostarita et mettere Cunto onne anno dela intrata, et li-sito de ditta ostarita de Santa Maria adpugliano ali venerabile homine delo Casale de Resina.*

3 - *Item quando ditti ostaritarij volissero frabricare ò morare in detta ostarita Santa M.a apugliano ò vero fare calice ò croce de ar-gento ò vestimenta ò acatare case ò vinnere terre ò pagare dinare in-grasso (?) di vinti ducati in basso ò più ò meno non lo ponno fare senza licentia de homine de dicto Casale de Resina.*

4 - *Item dictij Ostaritarij volissero dare la duta ad alcuna po-vera de dicto Casale non lo ponno fare senza deli omine de lo Casale.*

5 - *Item dictij ostaritarij sungo tenute quando alcuna povero donna de lo Casale non avisse duta dictij ostaritarie li debia dara la dota maritarine onne anno luna.*

6 - *Item quando alcuno povero homo ò donna delo casale fusse povero e malato dicti ostaritarij de santa M.a adpugliano li debia dove (= dare) limosina onne simana et mise per mise.*

7 - *Item dictij ostaritarij divino fare tre limosina l'anno la pa-sca lo Angnello pascale beneditto, et dispenzarele ala Ostarita et li-mosina de divore (Divote?) alli poveri.*

8 - *Item quando ei la nativitate Domini nostri Iesù xpi dicti*

indicazioni degli Estauritari, i Capitoli scomparsi e poi, da buon falsario, attestare di averli traseritti da una copia originale del notaio Gennaro Gaudino. La sostanza, in fondo, non cambia molto. Tuttavia, concedendo anche che i Capitoli siano stati compilati per la prima volta dal Pappansogna nel 1423 e attribuiti, per non saprei qual ragione, al Gaudino, resta il fatto che quei Capitoli furono approvati dall'Arcivescovo Nicola de Diano e furono la legittima norma di vita della Estaurita di S. Maria a Pugliano fino al Concilio di Trento. Che il nostro Pappansogna, assieme al Di Sarno, abbia aiutato l'Arcivescovo Nicola de Diano in occasione della S. Visita del 1423 ce lo fa sapere anche il CHIOCCARELLI (*Antistitum praeclarissimae neapo-litanae ecclesiae catalogus*, Napoli, 1643, pag. 271).

ostoritarij divino fare elemosina ali povere de lo Casale in dicta ostorita.

9 - *Item dictij ostiritarij quando eis lanima deli morti diveno fare elimosina ale povere de dicto Casale.*

10 - *Item dicti ostoritarij divino tenere quisto urdine qn (= quando) eis Santa Maria ad candilora divino spendere li caudile (= candelale) in dicta ostorita con missa cantata et dispensarier li candile ali omine de lo Casale, et specialmente ali poveri homine et danno (= donne).*

11 - *Item dicti Ostoritarij divino tenere quatto preite et lo Sacristano che sia bene ostorita dicta ostorita videlicet missa, et vespere et compreta singulo die, et dicti preite singono pagate misse per misse da dicte Ostoritarie de Santa M.a apugliano.*

12 - *Item dicti Ostoritarie divino a presentare lo cuppellano in vita e dalle vinti ducati lanno de dicta ostorita a dicto Cappellano dive tenere in dicta ostorita Corpus Domini nostri Iesu xpo alium (= oleum) Sanctum et santa crisima et dive bastiare (= battiare) in dicta ostorita et comunicare.*

13 - *Item dicti ostoritarij sungo tenute quando casca malato alcuno preite de dicta ostorita li debia dare medico, et medicina ultra dela privisiune sua.*

Item lo primo dotario de dicta ostorita fu dotata de certa lingua de mare da lo capo de Santa margarita uno miglio dintra mare, et de longo mezzo miglio quanta riezze piscano in ditto mare sungo tinute darele una brancata de pisce quanto po afferrare con la mano secundo appare per privilegio con sigillo de oro confermato per Re Carlo primo.

Item detta ostorita tene, et possede dudice tumula de sale lanno concesso à Rege Carolo primo.

Et ad futura archipiscopo Nicolao ei fatto dicto inventario per comanamento de sua Signoria presente dicti testimonie videlicet Nobile Nardo de meo Nobile Ioanne Surgens.

Io Rugeri Pappa asungna nobile delo segio dela montagna Magistro de acta delo reverendissimo Archipiscopo Nicolao ut supra Iudex atque notarius Apostolica aut horitate testifico como quisto inventario eis vero de onne in cosa... extracto de verbo ad verbum de certis capitule che have fatto notare Ienaro Gaudino et ditti capitule soi erano in carta coyro Signato como sta in quisto vintario, et ideo hoc presens publicum inventarium manu mea propria scripsi

cum dictis testimonie ut supra scripto et signo meo signavi in quista carta ut Deus —

— locus signi — » (13).

Gli « Uomini del Casale » di cui si parla nei primi quattro Capitoli erano coloro che formavano la « Università » ossia il Consiglio Municipale di oggi: erano, insomma, le autorità del paese. Gli Estauritari (nel nostro documento vengono detti « ostoritarii ») erano laici ai quali era affidata la cura della Estaurita: venivano chiamati anche « governatori » e ancora « mastri » « maestri » (magistri).

Dai Capitoli riportati veniamo a sapere che la Estaurita era completamente amministrata dai laici, sotto la vigile sorveglianza delle autorità comunali; che era soprattutto un istituto a scopo di beneficenza; che in essa i Sacramenti venivano amministrati da sacerdoti nominati e « pagati » dagli estauritari. A S. Maria a Pugliano si nominava un Cappellano a vita (cap. 12); ma questa era una vera eccezione. La maggior parte dei Cappellani delle Estaurite dei nostri paesi (ossia di coloro che, grosso modo, avevano la cura delle anime) erano amovibili, a beneplacito degli Estauritari. Non solo: ma le Estaurite si consideravano esenti dalla giurisdizione dell'Arcivescovo a volte, si rifiutavano di farsi visitare.

3 - Esenzione dalle decime papali

Altra prerogativa delle Estaurite era la esenzione dalle decime papali. Nel 1477, ai tempi del Papa Sisto IV, la Regia Camera infatti così decise:

« Die 14 Ianuarij 1477. Super facto, an extauritae teneantur ad decimas, deliberatum fuit nemine discrepante, quod non teneantur rationibus in Banca discussis, praesertim cum sint bona laicorum, et non ecclesiarum » (14).

(13) *Archivio della Curia Arcivescovile di Napoli*. Santa Visita. Spinelli, vol. IX, fol. 287-290. Cfr. anche, nello stesso volume, ai fol. 55-57.

(14) Ricavo questa notizia, e molte altre, come volta a volta indicherò, da una preziosa opera del CHIOCCARELLI restata manoscritta. A proposito di questa opera, sarà utile riferire quanto dice il CROCE (*Storia del Regno di Napoli*, Bari, 1958, 157 sq.): « Alle esorbitanze della curia romana e alle licenze del clero e dei frati i monarchi di Spagna ricominciarono, come s'è detto, a porre qualche riparo, particolarmente col viceré duca d'Alcalà, e poi anche con gli altri. Dal secondo conte di Lemos fu commessa nel 1616 al Chioccarelli la grande raccolta degli atti concer-

E nel 1524, quando Clemente VII, assillato dai tanti bisogni del suo tormentato pontificato, chiedeva continuamente danaro attraverso il Nunzio Pontificio a Napoli, diverse Estaurite, che, forti della sentenza della Regia Camera, si rifiutarono di mollare moneta alle insistenti richieste del Nunzio, furono interdette. Ricorsero alle competenti autorità, ed ebbero ragione. Ricordo, a titolo di esempio, l'episodio della Estaurita di Massa di Somma. In una protesta diretta, appunto, al S. R. Collateral Consiglio, gli « *estauritari laici della povera Staurita del Casale di Massa di Somma fanno intendere alle signorie Vostre Illustrissime, come il Nunzio, e Collettore delle Decime Papali ave fatto de facto interdire detta Staurita per causa delle*

nenti i rapporti tra il regno di Napoli e la Santa Sede e le condizioni del clero e degli ordini monastici delle nostre provincie, nota col nome di « Archivio della regia giurisdizione »: « raccolta quanto laboriosa altrettanto gloriosa e degna d'eterna ed immortal memoria » (la giudicò poi il Giannone), « per la quale i sostenitori della regal giurisdizione si fanno scudo e difesa contro le tante intraprese degli ecclesiastici, che non hanno altro scopo che d'abbatterla ». In verità, per quello che ho potuto direttamente vedere, non si nota nel Chioccarelli quella ostilità verso la giurisdizione ecclesiastica che le parole del Croce e, ancor più, del passionale Giannone, potrebbero far supporre; si sente invece la meticolosità di un uomo serio e coscienzioso, che si limita a raccogliere, con esemplare serenità d'animo e oggettività, tutti i documenti che possono interessare una particolare questione di giurisdizione. Ai documenti non è aggiunto alcun commento; e neppure si può dire che i documenti siano stati scelti con qualche parzialità. L'opera intera consta di 18 volumi più un volume che costituisce l'indice di tutta la vasta raccolta. Il titolo di tutta l'opera è: « *Magni Archivii Scripturarum pro Regali jurisdictione Regni Neapol: Ex omnibus Regijs Archivijs Philippi IV Potentissimi Regis Hispaniarum mandatis; et accuratissima diligentia, diurnoque labore per Regiae Camerae Summariae Praesidentem, ac Regij Fisci Patronum D. Vincentium Corcionem, nec non per U.J.D. Bartholomaeum Chioccarello Excerptarum, suisque sedibus, prout una quaelibet materies exigebat locatarum, et in unum collectarum* ». Il tomo XV, che tratta delle Estaurite e di cui mi son servito, porta questo titolo: « *De Extauritis, hospitalibus, confraternitatibus, alijsque pijs et Religiosis Locis, quae a Laicis reguntur, quando, et in quibus casibus subsint Praelatis, et Ecclesiasticis Personis, et de eorum Visitatione* ». Nella Biblioteca del Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli si conservano due copie dell'opera del Chioccarelli. I due tomi XV sulle estaurite hanno le seguenti segnature: LXVIII-8-16 e LXVIII-9-11. Io citerò sempre dal manoscritto segnato LXVIII-8-16, pur tenendo presente l'altro manoscritto e preferendolo quando mi sembra più corretto. Per brevità, nelle citazioni indicherò solo Chioccarelli e la pagina relativa.

La ricordata disposizione della Regia Camera, dunque, in data 14 gennaio 1477 è riferita dal Chioccarelli, pag. 26 (e si tenga presente che citando Chioccarelli, intendo sempre riferirmi al detto tomo XV sulle Estaurite, a meno che non indichi esplicitamente un'altra opera).

decime Papali » che essi non avevano voluta pagare poichè sapevano di non essere tenuti a tale obbligo « *siccome altre fiata è stato decretato tanto per la Regia Camera della Summaria, come per questo S. R. Collateral Consiglio tanto nelle Staurite della Città di Napoli, come di Sorrento* ». Il Consiglio Collaterale, consultati gli Atti della Regia Camera, decise in favore degli Estauritari e diresse al Nunzio Apostolico una « *Ortatoria* » nella quale si diceva che

« *Noi volendomo in questo debite provvedere, vi dicemo, ed esortamo, che vogliate levare tale interdetto, ed eseguire quanto per detta Consulta di detta Regia Camera ne ci è stato riferito, non facendo altrimenti, se amate la grazia della predetta Cesarea, e Cattolica Maestà, la presente restituendo al presentante. Datum in Castello novo Neap. die ultimo Novembris 1524* » (15).

Uno scontro con il Nunzio Pontificio, sempre a causa delle deprecate decime, lo ebbero anche gli Estauritari di S. Maria a Pugliano; ed anch'essi, com'era naturale, ebbero partita vinta. Il 22 settembre 1532 il Papa Clemente VII aveva diretto al diletto figlio Fabio Arcella, Vescovo di Bisignano e Nunzio e Collettore Generale delle Decime nel Regno di Napoli, una pressante lettera (« in forma brevis ») con la quale lo esortava vivamente a raccogliere subito la somma di 70.000 scudi « *...pro defensione Fidei xpianae... cum... necessitas urgeat ut pro dicta defensione magna pecuniarum summa quamprimun in Ungaria ad Carissimos in xpo filios nostros Carolum quintum Imperatorem semper augustum, et Imperatorem Ferdinandum Romanorum Regem maximos exercitus adversus immanissimum et potentissimum Turcharum tirannum instructos hoc tempore habentes transmittatur, nec exactio dictae impositionis ulteriorem patiatur dilationem..* ». Per la sollecita esazione delle dette decime venivano date al Nunzio le più ampie facoltà: scegliersi i collaboratori, servirsi di tutti i mezzi che riteneva opportuni, come censure, interdetti, ecc. e anche invocare il braccio secolare per costringere i renitenti a fare il loro dovere. Il Nunzio tentò di ottenere qualcosa anche dagli Estauritari di S. Maria a Pugliano, ma perdette il suo tempo. Ci fu una causa, a conclusione della quale, il 20 dicembre 1533,

(15) CHIOCCARELLI, pag. 23-27. Altri episodi simili sono riferiti alle pagine seguenti (28-36); si tratta sempre di Estauritari che si lamentano dei provvedimenti presi a loro carico dal Nunzio Apostolico a causa delle decime papali, e che hanno partita vinta, sempre in forza della ricordata disposizione del 14 gennaio 1477.

fu solennemente sentenziato che « *in dicta Ecclesia S. Mariae ad Puglianum extare extauritam solitam gubernari et regi per laicos et extauritarios, et propterea extauritam praedictam et extauritarios ipsius pro bonis eiusdem extauritae fuisse, et esse immunes, et penitus exemptos a solutione decimarum papalium impositarum, et de cetero imponendarum ipsosque extauritarios praesentes et futuros non posse nec debere molestari occasione decimarum praedictarum* ». E così, ancora una volta, si affermava chiaramente il carattere laico delle Estaurite (16).

4 - Uno sguardo panoramico

A questo punto possiamo dare uno sguardo alle condizioni delle diverse parrocchie dei nostri paesi in particolare. Potremo far ciò con l'aiuto degli atti della S. Visita ordinata dall'Arcivescovo Francesco Carafa ed eseguita dal suo Vicario Generale Leonardo de Magistris, Vescovo di Capri, tra il 1542 e il 1543 (17).

MASSA DE SOMMA (giovedì 31 agosto 1542): « *Die jovis qui computatur ultimo mensis augusti 1542 Prefati domini Commissarij personaliter et coniuntim accesserunt ad Parrochialem Ecclesiam sub invocatione Sanctae Marie Masse de somma et intrantes (?) in dicta Ecclesia accesserunt in locum in quo reconditur Sacramentum eucha-*

(16) Questo episodio l'ho ricavato da un prezioso fascicolo manoscritto che si conserva nell'*Archivio della Parrocchia di S. Maria a Pugliano* (Resina). Il fascicolo è intitolato: « *Acta concursus parochialis Ecclesiae Sanctae Mariae à Pugliano Villae Resinae Neapolitanae diocesis. 1593.* »; esso contiene carte riguardanti una violenta lite sorta tra l'Arcivescovo di Napoli, che in quel tempo (1593) era Annibale di Capua, e gli Estauritari di Resina a proposito della nomina del Parroco. Gli Estauritari, infatti, affermavano di avere il diritto di nominare il Parroco della loro Estaurita e l'Arcivescovo non intendeva riconoscere tale diritto. Riparlerò a suo luogo di questa interessante vicenda; per ora mi limiterò a dire che questa lite diede agli Estauritari di S. Maria a Pugliano l'occasione di ordinare (e, quindi, conservare) una abbondante documentazione dei loro diritti e privilegi; documentazione che ci aiuta a comprendere la organizzazione e la mentalità delle Estaurite in quei tempi. Il fascicolo consta di 39 fogli; l'episodio sopra ricordato lo si ritrova ai fogli 10-12 e 18-21.

(17) *Archivio della Curia Arcivescovile di Napoli*. Santa Visita. Francesco Carafa, vol. II, fol. 174-186. La Santa Visita del 1542-1543 è la più antica dei paesi vesuviani di cui si conservano gli Atti. Ci dà un quadro chiaro e sintetico delle condizioni della Chiesa nella zona vesuviana prima del Concilio di Trento. Una pubblicazione integrale di tali Atti sarebbe, credo, veramente utile.

ristiae et fontem baptismalem quibus bene visis et revisis fuerunt reperta omnia bene disposita.

« Repertum fuit quod dicta Ecclesia regitur et gubernatur per duos magistros laycos dicte ville pro tempore deputatos per dictam Universitatem, qui magistri solent deputare Cappellanos in dicta Ecclesia, et ad praesens est deputatus Cappellanus dicte Ecclesie D. Marchus Antonius fuscone de dicta villa qui curam Animarum dicte Ecclesie exercet: et celebrat missas tres qualibet Ebdomada ac singulis diebus festivis, et dicti magistri solvunt eidem domino duodecim ducatos annuatim (?) pro eius mercede » (18).

Notare che qui non si dice esplicitamente che la Chiesa è Estaurita, tuttavia le notizie riportate coincidono esattamente con quello che sappiamo delle Estaurite: infatti, la Chiesa è governata da laici (qui sono due, mentre a Pugliano erano quattro e altrove saranno tre o uno, secondo i casi; ma la sostanza è sempre la stessa), i quali laici vengono nominati dalla Università del paese e nominano a loro volta il Cappellano della Chiesa, al quale pagano lo stipendio annuale.

Notare ancora che la Chiesa viene esplicitamente detta Parrocchiale, si ricorda l'esistenza del Battistero, e si dice che ivi si esercita la cura delle anime; il Sacerdote, tuttavia, che esercita tale cura animarum non viene chiamato Parroco ma semplicemente « Cappellano ». Tale terminologia si trova in tutte le relazioni di questo volume: il termine « parroco » non viene mai adoperato (e, del resto, il Sacerdote che lavorava in quelle Chiese Parrocchiali non poteva dirsi parroco, nel senso attuale della parola, poichè era un semplice stipendiato al servizio dei magistri o estauritari).

POLLENA (ancora giovedì 31 agosto 1542). Sono ricordate due Chiese di Pollena: S. Apollinare e S. Giacomo. Della prima, S. Apollinare, Parrocchiale e con Fonte Battesimale, si dice:

« Rettor dicte Parrochialis Ecclesie est dominus Dominicus viola de sancto nastaso, qui personaliter comparuit et volens de eius titulo docere produxit quandam Bullam provisionis sibi factam de dicta Ecclesia tunc vacante per obitum condam domini Ferdinandi Pizoli (?) per Priorem monasterij Sanctorum Sossi et severini de neapoli ordinis sancti Benedicti... 1528 die secundo mensis septembris subscriptam per manum domini severini Prioris dicti monasterij sigillo dicti monasterij impresso munitam.

Et dixit quod tenetur reparare Ecclesiam, et quod cappellanus deputatus per ipsum rectorem de consensu hominum dicti Casalis pro ut est solitum ab antiquo habet curam animarum dicte Ecclesie et qui capellanus habet omnia emolumenta provenientia de dicta Cura » (19).

In S. Apollinare di Pollena, dunque, abbiamo un Rettore nominato dal Priore del Monastero napoletano dei SS. Sossò e Severino con regolare « Bolla di provvisione ». Evidentemente, i monaci di S. Sossò e Severino avevano dei diritti sulla Chiesa di Pollena (troveremo qualche altro esempio di questo genere). In quanto al compito del Rettore, ben poco saprei dire: qui è detto che ha il dovere di riparare la Chiesa. Certo, la cura delle anime non è affidata al Rettore, ma a un Cappellano nominato dallo stesso Rettore, col consenso degli « uomini del casale » ossia della « Università ». La Rettoria, come avremo agio di vedere, era un beneficio, che, a dirla schietta, viveva sulle entrate della Chiesa senza portarle alcun vero vantaggio: ma di ciò parleremo più avanti. Un'altra Rettoria, sempre in Pollena, si trova nella Cappella di S. Martino « extra dictam villam »: conferita dal Vicario di Napoli il 5 Aprile 1527. Notare che la Rettoria viene sempre conferita da una autorità ecclesiastica (ciò che non piaceva ai laici del tempo, abituati a spadroneggiare nelle chiese).

Per l'altra Chiesa, si dice: « *Et visitando Ecclesiam Sancti Iacobi dicte ville polline repertum fuit quod dicta Ecclesia est Extaurita laycorum universitatis dicte ville et per homines dicte universitatis regitur et gubernatur et solent deputare Capellandum ad eorum nutum amovibilem cui solvunt duodecim duc. annuatim (?), et ad presens est deputatus ven. dominus Franciscus Balsamo qui celebrat missam singulis diebus dominicis et festivis* » (20). Qui, dunque, si parla esplicitamente di Estaurita. Curiosa la assenza dei « magistri » o « estauritari »: forse gli Uomini di Pollena preferivano far da sè e governare direttamente la Chiesa, senza l'aiuto di altri. Notare la « amovibilità » del cappellano, chiaramente espressa. Vale la pena sottolineare ancora il fatto che la Messa non si celebrava ogni giorno: nella chiesa di cui stiamo parlando, solo nei giorni di festa; in Massa di Somma, come abbiamo visto, tre volte alla settimana... Erano poche le chiese, anche parrocchiali, in cui si celebrasse la Messa ogni giorno.

(19) A. S. V., Francesco Carafa, II, fol. 175.

(20) A. S. V., Francesco Carafa, II, fol. 177 a tergo.

TROCCHIA. « *Repertum fuit quod dicta Ecclesia Sancte marie Annunciate de villa trocchie regitur per unum magistrum laycum deputatum pro tempore per universitatem dicte ville et deputare solet Capellanum amovibilem ad eius nutum et ad presens est deputatus capellanus dominus franollus (?) de alitorno (?) de sarno qui curam animarum exercet, et celebrat missas tres qualibet ebdomada in dicta Ecclesia, et habet a prefato Magistro duc. quatuordecim cum dimidio pro huiusmodi servitio* » (21).

RESINA (mercoledì 27 settembre 1542, fol. 178 a tergo): « *Repertum fuit quod rector dicte Ecclesie est dominus oliverius sarno qui est absens in romana Curia; non potuit haberi notitia de titulo nec introitibus.*

In dicta Ecclesia est extaurita laycorum et per quatuor magistros laycos pro tempore deputatos per universitatem resine et alios duos per universitatem ville Portici regitur dicta Ecclesia, et ipsi deputant ad eorum nutum sex presbyteros quibus solvunt duc. decem annuatim (?) pro quolibet pro huiusmodi servitio » (22). Qui ci sono alcune cose da notare.

Innanzi tutto, si parla di un Rettore: non bisogna confonderlo con il Cappellano (o i Cappellani) in servizio nella Chiesa dietro la nomina degli Estauritari. Il Rettore veniva nominato dall'Arcivescovo di Napoli, ed aveva diritto alla metà dei beni della Estaurita di S. Maria a Pugliano. Tale Rettoria era sorta all'inizio del secolo XV, ai tempi di Papa Martino V, quando il « *venerabile homo, e Canonico della Majore Ecclesia Napolitana Abbate Enrico Lufrida (= Loffredo)* » (23) *de Napole* » ottenne per la prima volta tale beneficio dal Santo Padre; il beneficio era stato, più tardi, confermato da Papa Eugenio IV, sempre a favore del detto Canonico della Cattedrale Enrico Loffredo. Il quale Canonico Loffredo, con atto notarile del 15 aprile 1428 rogato dal solito notaio Ruggero Pappansogna, dichiarava che intendeva usufruire del beneficio solo durante la sua vita, e

(21) A. S. V., Francesco Carafa, II, fol. 178.

(22) A. S. V., Francesco Carafa, II, fol. 178 a tergo.

(23) Questo canonico Enrico Loffredo (o Lufrida) non è ricordato nella *Historia Collegii Patrum Canonicorum*, del SANTAMARIA (Napoli, 1900). Sono, tuttavia, ricordati parecchi canonici Loffredo per il periodo che ci interessa: Giuliano Loffredo nel 1404 (pag. 401); Pirro Loffredo nel 1425 (pag. 499); Gaspare Loffredo nel 1461 (pag. 403); Cicco de Loffredo nel 1462 (pag. 522). Loffredo era dunque un cognome comune tra i Canonici di Napoli di quel tempo. Tuttavia mi pare un po' strano che il nostro Enrico Loffredo sia sfuggito al meticolosissimo Santamaria.

che alla sua morte tutti i beni della Estaurita sarebbero ritornati in potere degli Estauritari: « *...et post mortem de Abbate Enricho, ut supra, detta metà di dette frutte de S.a Maria a Pugliano singa di dette Omine de lo Casale di Resina, como hanno governato anticamente tutta detta Osterita* » (24). Di fatto, però, la cosa non andò così, e alla morte del Can. Enrico Loffredo si provvide a nominargli un successore, con gli stessi suoi diritti; e la nomina del successore fu fatta, presumibilmente, dall'Arcivescovo di Napoli. Troviamo infatti nel IX volume della S. Visita del Card. Spinelli questa nota: « *Quae tamen superius dicta Abbatis Enrici declaratio suum unquam sortita fuit effectum, semperque ad Nos usque Neapolitani Archipraesules rectorem eo nomine in eadem Ecclesia praefecerunt* » (25). Naturalmente, gli Estauritari cercarono sempre di liberarsi dell'incomodo Rettore, senza riuscirvi. Il Card. Spinelli (siamo nel 1743) riassume le vicende di tal beneficio, le lotte tra Rettori ed Estauritari, i compromessi a cui si era giunti, ma alla fine concludeva: « *Attamen Beneficium istud est liberae collationis Em. i Archiepiscopi Neapolitani, ut ab initio ad Nos usque servatum est, ut superius quoque adnotavimus* » (26). In verità, l'origine di tal Beneficio, narrataci dal famigerato Ruggero Pappansogna, potrebbe suscitare dei dubbi e proporre dei problemi che ci porterebbero lontano; per ora ci basti sapere che il Rettore di Pugliano, di cui si parla nella S. Visita di Francesco Carafa (anno 1542) non era uno dei Cappellani nominati dagli Estauritari e usufruiva della metà delle rendite della Estaurita. Una ultima breve notizia mi piace aggiungere a quelle riferite su questo argomento: il primo Parroco di S. Maria a Pugliano, nominato nel 1593 dall'Arcivescovo Annibale di Capua con regolare concorso, non dovette essere molto gradito (per ragioni che lungo sarebbe enumerare) agli Estauritari della Chiesa, i quali non gli pagavano lo stipendio che i Capitoli del 1375 stabilivano per il Cappellano della Estaurita (cap. 12, venti ducati); e neppure gli davano quanto troviamo segnato nella S. Visita del 1542 (« dieci ducati ») per ciascuno dei sei cappellani della Chiesa. Insomma, sdegnosamente lo ignoravano, tanto che il poveretto, in occasione della S. Visita di Decio Carafa (anno 1620) così pregava l'Arcivescovo: « *Molto Illustre et Reverendissimo signore,*

(24) A. S. V., Spinelli, IX, 246 t-247 t.

(25) A. S. V., Spinelli, IX, fol. 14 t.

(26) A. S. V., Spinelli, IX, 19 t.

Donno Marco scognamiglio paroco in Santa Maria appugliano humilmente espone a Vostra Signoria Reverendissima come esso supplicante non tiene salario certo, nè provisione; per tanto supplica Vostra Signoria Reverendissima resti servita unire la Rettoria di detta chiesa alla Cura predetta perchè lo paroco porta pondus diei, et aestus; et il tutto riceverà à favore singolarissimo da lei, alla quale Nostro Signore dia ogn'esaltazione. Ut Deus etc. » (27). Il povero parroco non dovette essere accontentato, dal momento che oltre un secolo dopo, nel 1743, troviamo ancora il Rettore ben distinto dal Parroco (si trattava sempre di un Canonico della Cattedrale, D. Michele Giura (28), succeduto nel 1737 a un altro Canonico, D. Domenico Invitti (29); era, insomma, diventato un feudo dei Canonici della Cattedrale. Ciò, forse, spiega, almeno in parte, l'ostinata resistenza che gli Estauritari e gli stessi Parroci — D. Marco Scognamiglio nel 1620, D. Carmine D'Auria nel 1743, e forse altri — incontrarono, quando proposero di abolire il detto Beneficio). Le notizie sulla Rettoria di Pugliano possono essere utili per comprendere ciò che doveva essere la Rettoria nelle altre Chiese.

Altra nota importante è la seguente: gli Estauritari di Pugliano sono sei: quattro di Resina e due di Portici. Nei Capitoli del 1375 si parlava solo di quattro Estauritari, tutti del Casale di Resina. Quando si cominciò a nominare anche i rappresentanti di Portici? Non lo so. Il certo è che nel 1542 Portici, pur essendo un Casale a parte con la propria Università, non aveva una propria Chiesa parrocchiale, e doveva servirsi della lontana Chiesa di S. Maria a Pugliano, con difficoltà che ci vengono ricordate dagli Atti delle S. Visite del tempo. Solo nel 1627, ai tempi del Card. Buoncompagno, Portici ebbe la sua Parrocchia (30).

CLAMANO (ossia: S. Giorgio a Cremano; 25 febbraio 1543):
« *Fuit et repertum quod ditta ecclesia regitur per tres magistros laycos dicte ville qui habent curam eligendi cappellanum in dicta ecclesia amovibilem pro celebratione missarum et aliorum officiorum di-*

(27) A. S. V., Decio Carafa, IV, 46.

(28) Il canonico Michele Giura (morto il 28 marzo 1752), Segretario del Capitolo, « *primus fuit, qui in apposito libro immissiones novorum Canonicorum in possessionem proprii Canonatus inscriberet* ». (SANTAMARIA, o. c., pag. 493).

(29) Il canonico Domenico Invitti fu prima Presbitero semplice (anno 1704), poi Canonico Diacono del titolo di S. Angelo de Cicinis (anno 1710); finalmente, fu nominato Vescovo titolare di Sardi (SANTAMARIA, o. c., pag. 493, 528 e 587).

(30) N. NOCERINO, *La real Villa di Portici*, Napoli, 1787, pag. 78-82.

vinorum » (31). Anche in S. Giorgio a Cremano, dunque, una vera e propria Estaurita, sebbene ne manchi il termine specifico. Del resto, che la Chiesa parrocchiale di S. Giorgio a Cremano fosse una Estaurita ce lo attesta uno strumento del 1478, riportato dal Palomba (32).

SERINO (ossia: Barra; 25 febbraio 1543): i « magistri » sono assenti, e il Visitatore non riesce a vederne neppure uno; tuttavia « *Relatum fuit eidem domino visitatori quod dicta ecclesia regitur per quatuor magistros laycos pro tempore eligendos de dicta Villa qui eligunt Cappellanium in dicta ecclesia amovibilem pro celebratione missarum et administratione ecclesiasticorum sacramentorum* » (33). Il Cap-

(31) *A. S. V.*, Francesco Carafa, II, 179 t. In quel tempo (1543), la cura delle anime si esercitava ancora nella antica chiesa parrocchiale, più tardi chiamata S. Giorgio Vecchio, ed attualmente Chiesa Madre del Cimitero di S. Giorgio a Cremano. Solo verso il 1570 cominciò a funzionare la nuova parrocchia, sotto il titolo di S. Maria del Principio, al centro del Casale. Cfr. PALOMBA: *Memorie storiche di S. Giorgio a Cremano*, Napoli, 1881, pag. 57 sq. Cfr. pure, a conferma di quanto narra il PALOMBA, *A. S. V.*, Card. Gesualdo, VII, 353 t: « Cappellania Curata dicti Casalis erat in praefata Ecclesia Sancti Georgii, et ibi cura animarum exercebatur; sed ab annis 30 circiter fuit translata in hanc Ecclesiam (S. Maria del Principio) in qua administrantur Sancta Sacramenta et Sacramentalia ». La Santa Visita del Gesualdo risale al 19 marzo 1599; risalendo di circa trenta anni, giungiamo appunto al 1569-1570.

(32) PALOMBA, *o. c.*, pag. 52 sqq. Il Palomba, tuttavia, mostra di non aver capito per nulla il significato del termine « Estaurita » poichè lo ritiene un titolo onorifico attribuito alla Parrocchia di S. Maria del Principio per non so quali benemerenze e per la sua accresciuta estensione territoriale in conseguenza dell'ipotetico smembramento di una sempre ipotetica antica Parrocchia del Casale di S. Aniello. Vedi anche la nota 3.

(33) *A. S. V.*, Francesco Carafa, II, 181. Nella attuale Congrega dell'Annunziata in Barra, e precisamente nel muro della scala che porta alla cantoria, è murata una lapide con la seguente iscrizione:

MAYSTRE SUCCESO RE DE SANTO ATTEN ASO DE VILLA SERINI MCCCCLXXXXV

I « Maystre... de Santo Attenaso » sono, evidentemente, i « magistri » (o Estauritari) della Parrocchia di Barra che, a quel tempo, era intitolata a S. Atanasio, Vescovo di Napoli (849-872). L'epigrafe risale al 1495 e ricorda qualche opera compiuta dai magistri in quel tempo (quale opera, poi, non saprei dire, anche perchè forse la lapide è stata spostata dalla sua sede primitiva).

A questa lapide si appoggia una relazione fatta in occasione della S. Visita

pellano, l'unico che il Visitatore può vedere, è un certo D. Ambrogio de Riccardo.

Le notizie che furono riferite al Visitatore nel 1543 erano inesatte o, per lo meno, incomplete. I Magistri non venivano nominati direttamente ed esclusivamente dalla Università del Casale, come si potrebbe pensare, ma erano designati, non saprei dire con quale sistema, dall'Ospedale dell'Annunziata di Napoli, ospedale dal quale la Parrocchia di Serino (Barra) dipendeva. Negli Atti della S. Visita di Decio Carafa (siamo nell'anno 1620) si dice: « *Coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino Cardinali Archiepiscopo Neapolitano et alijs Visitoribus in casali Serini de barra Neapolitanae dioecesis compa-ruerunt lucretia Parrilla, Mattheus Riccius, et heredes quondam Nardi jupparelli extauritarij, et compatroni ecclesiae estauritariae curatae sancti Attanasij de dicto Casali serini de barra Neapolitanae dioecesis, et citra preiudicium omnium suorum iurium sibi ipsis quomodolibet competentium et in futurum competiturorum, (sic) ac litis pendentiae dicunt quod ab immemorabili tempore ipsi comparentes, et eorum antecessores fuerunt, et sunt in pacifica possessione nominandi Cappellani dictae Ecclesiae nutu amovibilem, et per Illustrissimum Dominum Archiepiscopum Neapolitanum pro tempore existentem confirmaturum (sic) pro administratione Sacramentorum in dicta Ecclesia ex privilegio concesso à felici Memoria Eugenio Papa Gubernatoribus sanctissimae Annuntiatae de Neapoli, a quibus dicti comparentes habent causam sub... anno 1411... etc.* » (34). Pare, insomma,

dell'Arcivescovo Guglielmo Sanfelice (1878-1897) per dire un bel mucchio di corbellerie con pipernina faccia tosta:

« Se poi si vuol sapere da chi od in che tempo fu edificato l'attuale Oratorio di cui oggi si dice Congregazione, bisogna confessare che venne fabbricato per cura di S. Attanasio nell'anno 1473. E ciò si contesta pure da una piccola lapide situata vicino la scala di fabbrica per la quale si ascende sull'organo che così è concepita: ». Segue la trascrizione esatta della epigrafe già da me riferita, salvo un errore nella trascrizione della data (che pure si legge assai chiaramente): MCCCCLXXXV (1485) invece che MCCCCLXXXV (1495). Cfr. A. S. V., SANFELICE, XXVI, 339. Inutile notare le sciocchezze dette nella citata relazione; solo vorrei sapere di dove è stata cavata quella data (1473) che ci viene servita così, senza nessunissimo fondamento. L'epigrafe è riportata anche (e correttamente) in un opuscolo del Sac. RAFFAELE GUIDA: *Cenni storici della venerabile Arciconfraternita della Santissima Annunziata di Barra*, Napoli, 1882, pag. 17. In una recentissima pubblicazione: R. PANE ... A. VENDITTI, *Ville Vesuviane del Settecento*, Napoli, E.S.I. 1959, p. 109, n. 20 la epigrafe, citata di seconda mano, viene riportata con varie inesattezze.

(34) A. S. V., Decio Carafa, IV, 258.

che il privilegio di nominare il Cappellano (= parroco) in Barra fosse stato concesso da Papa Eugenio all'Ospedale dell'Annunziata di Napoli, e che gli antenati di coloro che si presentarono nel 1620 all'Arcivescovo Decio Carafa avessero intentato una causa col detto Ospedale. La storia è poco chiara (chi era questo papa Eugenio? non certo Eugenio IV, poichè la causa contro l'Ospedale fu intentata nel 1411, ossia venti anni prima che cominciasse il Pontificato di Eugenio IV; d'altra parte, non si può nemmeno trattare di Eugenio III, poichè a quel tempo l'Ospedale dell'Annunziata ancora non era sorto. Eugenio III tenne le redini della Chiesa dal 1145 al 1153; e l'Ospedale dell'Annunziata sorse solo all'inizio del sec. XIV (35). E poi: quali rapporti avevano i « comparentes » del 1620 con la Casa della Annunziata?). Comunque, rapporti tra Serino e l'Annunziata ce ne furono fin da tempi antichissimi, come ci fa sapere il Chiarito: « ... *L'accennato Inventario formato nell'anno 1336 ci fa sapere, che in questo Villaggio vi fosse una Chiesa dedicata a detto nostro Vescovo S. Attanasio; ed altre curiose notizie. Leggesi in detto Inventario così: — Item habet dictum Hospitale in Casali Sireni Stargiam terrae unam... per mensuram... computata in dicta mensura Ecclesia S. Athenasii; cum curti ante se usque ad viam publicam, Cimiterio... concessa per Abbatem dicti Hospitalis; de speciali gratia stauritae dictae Ecclesiae* — » (36). L'Estaurita di Sirinum, dunque, è testimoniata sin dal 1336.

(35) GJAMBATTISTA D'ADDOSIO, *Origine, Vicende storiche e progressi della Real S. Casa dell'Annunziata di Napoli*, ivi, 1883. Dopo di aver accuratamente esaminato la documentazione e le opinioni dei vari scrittori che si sono occupati dell'argomento, il D'Addosio conclude: « Dal fin qui detto risulterebbe se non erronea per lo meno non comprovata l'opinione di coloro che fanno rimontare l'istituzione della Santa Casa al 1304 e per opera dei fratelli Scondito; e che a voler in qualche modo conciliare tutto quel che in proposito vien riportato dai diversi autori con quel che risulta dai documenti ufficiali, bisognerebbe conchiudere che forse nel 1316, o in quel torno, dagli Scondito tornati da Montecatini si fosse costruita una piccola Cappella dedicata all'Annunziata, e che nel 1318, costituitasi una Confraternita, questa con le proprie oblazioni e con quelle dei fedeli avesse dato mano a costruire una Chiesa con Ospedale, che, non compiuta nel 1320, o ingrandita, si fosse espletata nel 1322; alla quale epoca il Summonte, il Chioccarelli ed altri assegnano la fondazione della primitiva Chiesa dell'Annunziata » (o. c., pag. 15).

(36) CHIARITO, *Comento storico-critico-diplomatico sulla Costituzione De instrumentis conficiendis per Curiales dell'Imperador Federigo II*, Napoli, 1772, pag. 145, a proposito del Villaggio detto Sirinum. In nota il Chiarito ci fa sapere che l'Inventario da lui citato « serbasi nell'Arch. della Chiesa della SS. Annunziata di questa Metropoli ».

PONTECELLO (25 febbraio 1545): « *Repertum fuit quod dicta ecclesia (S. M. de nive) regitur per tres magistros laycos dicte ville qui deputant cappellandum in dicta ecclesia et ad praesens est deputatus cappellanus dominus loysius Coppula...* » (37).

S. IOANNES AD TODUZOLO (28 febbraio 1543): « *Item repertum fuit quod dicta ecclesia regitur per tres magistros laycos qui habent curam deputandi Cappellandum et regendi dictam ecclesiam et*

(37) A. S. V., Francesco Carafa, II, 182 t. A proposito della Parrocchia di Ponticelli, trovo una notizia che merita di essere ricordata:

« Dalla relazione della S. Visita, fatta in Ponticelli il dì 25 novembre 1584 dall'Ill.mo e Rev.mo Arcivescovo di Napoli, Annibale di Capua, appare chiaramente essere stata detta chiesa ampliata a spese della Università. Invero, trovo ivi citata una Bolla Pontificia di Leone X, che dichiara la parrocchiale chiesa di Ponticelli di diritto patronato del comune. Ora, è noto che tale diritto di patronato viene concesso solamente a quei, che ricostruirono, ampliarono o largamente restaurarono una chiesa ». (Sac. GENNARO ASPRENO ROCCO, *Brevi cenni storici del Comune di Ponticelli della sua parrocchiale Chiesa e del culto che in essa si rende a S. Maria della Neve*, Napoli, 1914; pag. 22).

Avrei voluto leggere gli Atti della S. Visita citati da G. A. Rocco, ma non son riuscito a trovare, tra i sette volumi di Annibale di Capua, il luogo riguardante Ponticelli (avrebbe potuto segnare, l'illustre studioso afragolese, il volume e la pagina da cui ricavava le sue notizie). Io suppongo, tuttavia, che qualche volume della S. Visita di Annibale di Capua si sia smarrito, poichè, oltre a non trovare le notizie di Ponticelli, non son riuscito a trovare notizie di nessun altro Casale della zona vesuviana (eppure, so con certezza che c'è stata la S. Visita, per esempio, a S. Maria a Pugliano e a S. Giorgio a Cremano). Dobbiamo, dunque, fermarci alle notizie riferite dal Rocco, in attesa di poter finalmente rintracciare il volume della S. Visita (certamente ricco di preziosissime notizie).

Il Rocco sa, quindi, che sin dai tempi di Leone X, che resse la Chiesa dal 1513 al 1521, la Parrocchia di Ponticelli era di diritto patronato del Comune; e suppone che questo diritto il Comune (l'Università) se lo fosse meritato per aver ampliato la Chiesa. Non è il caso di discutere l'opinione del Rocco; sembra, tuttavia, che egli non sappia che alla metà del sec. XVI tutte, dico tutte, le Parrocchie della zona vesuviana erano, come abbiamo visto, nelle stesse condizioni di quella di Ponticelli nei riguardi ciascuna della propria Università. Il caso di Ponticelli, dunque, non costituisce una eccezione. Nè sappiamo se la Bolla di Leone X dichiarasse per la prima volta la Parrocchia di Ponticelli di diritto patronato del Comune, oppure se testimoniasse un fatto già da tempo assodato. Il Rocco mostra di ritenere vera la prima ipotesi, ma io preferirei la seconda ipotesi: la Bolla sarà stata richiesta dagli interessati per qualche conflitto sorto con l'autorità ecclesiastica. Del resto, il fatto che essa sia stata presentata al De Capua ci fa supporre che anche a Ponticelli siano sorte gravi divergenze tra l'Arcivescovo e gli Estauritori alla fine del sec. XVI; divergenze di cui riferiremo qualche esempio.

ad praesens est cappellanus deputatus D. Pyrrus Antonius de tabularijs... » (38).

Finisce, con S. Giovanni a Teduccio, la serie dei paesi della zona vesuviana ricordati nel citato volume della S. Visita di Francesco Carafa: mancano, quindi, Torre del Greco, Boscotrecase, Portici e S. Sebastiano al Vesuvio. In quanto a Torre del Greco, posso tranquillamente supporre (per le ragioni che dirò tra poco) che la S. Visita non ci fu perchè gli Estauritari locali si rifiutarono di ricevere il Visitatore; per Portici, abbiamo già visto che non aveva Parrocchia propria ed era dipendente, per la cura delle anime, dalla Parrocchia di S. Maria a Pugliano di Resina. Degli altri due Casali (Boscotrecase e S. Sebastiano al Vesuvio) non so proprio cosa pensare: forse non furono visitati perchè troppo fuori mano e di difficile accesso (ricordare che la viabilità del secolo XVI non era la stessa del nostro tempo, e i mezzi di trasporto erano ben differenti dagli attuali!).

In conclusione: le condizioni delle Chiese parrocchiali della zona vesuviana prima del Concilio di Trento erano simili a quelle di una Congrega laica. Le caratteristiche che maggiormente colpiscono sono, appunto, la dipendenza totale dai laici (con conseguente indipendenza dalle autorità ecclesiastiche) e la spiccata fisionomia di istituti di beneficenza.

1) I laici preposti alla amministrazione delle Chiese parrocchiali (Estaurite) erano detti Estauritari, Governatori o Maestri (Extauritarii, Gubernatores, Magistri) e venivano nominati dagli « Uomini del Casale » ossia dalle autorità del Comune (Università, Consiglio Comunale). Agli Uomini del Casale gli Estauritari dovevano render conto della loro amministrazione alla fine del loro incarico (che, molto probabilmente, durava un anno); come dagli stessi Uomini del Casale dovevano ottenere l'autorizzazione per qualsiasi spesa straordinaria di una certa entità.

2) Il numero degli Estauritari non era lo stesso per tutti i Casali: in S. Maria a Pugliano c'erano sei Estauritari (quattro di Resina e due di Portici); a Barra (Sirinum) ce n'erano quattro; a Clamano (S. Giorgio a Cremano), Pontecello e San Giovanni a Toduzolo ne troviamo tre; a Trocchia uno solo. La Chiesa di S. Giacomo in Pollena era forse amministrata direttamente dalla Università, senza alcun Estauritario (almeno così pare, come abbiamo visto).

3) Le Estaurite si preoccupavano in primo luogo della beneficenza (assistenza ai poveri e ai malati, dotazione di fanciulle povere, ecc.); in secondo luogo, provvedevano anche al culto (celebrazione della Messa, amministrazione dei Sacramenti, ecc.). In fondo, pare che con le Estaurite le Università si proponessero di assicurare agli abitanti del Casale l'assistenza sia materiale che spirituale.

4) Le Estaurite erano esenti dalle decime papali e dalla S. Visita dell'Arcivescovo. Tuttavia, sappiamo che qualche volta sono state visitate (S. Maria a Pugliano nel 1423; e quasi tutte le altre nel 1542-1543; altre notizie possono sfuggirci...). Bisognerebbe chiarire meglio i rapporti tra Estaurite e autorità ecclesiastica (funzione dell'Arciprete, per esempio).

5) Il Sacerdote incaricato di celebrare la Messa (solo in alcuni giorni della settimana; raramente ogni giorno) e di amministrare i Sacramenti (Confessione, Comunione, Battesimo, assistenza agli infermi ecc.) veniva chiamato « Cappellano » (e mai Parroco): era nominato dagli Estauritari, era amovibile (salvo l'eccezione di S. M. a Pugliano), ed era stipendiato dagli stessi Estauritari.

6) In alcune Chiese c'era il Rettore, nominato dalle autorità ecclesiastiche (Curia Arcivescovile o Abbati di monasteri napoletani che ne avevano diritto). Quali fossero i compiti del Rettore non appare con chiarezza: in S. Apollinare di Pollena, per esempio, il Rettore nominava il Cappellano « de consensu hominum... Casalis »; a Pugliano, invece, il Cappellano era regolarmente nominato dagli Estauritari, senza alcun intervento del Rettore.

Dopo il Concilio di Trento

Dopo il Concilio di Trento, gli Arcivescovi Napoletani si diedero da fare per ottenere questi due scopi principali: primo, sottomettere alla propria giurisdizione le Estaurite mediante la S. Visita e il controllo dei libri dei conti; secondo, riservare a sè la nomina dei Cappellani, a cui fu dato il titolo di Parroci e la inamovibilità. Non fu facile ai nostri Arcivescovi attuare questo progetto, e le difficoltà incontrate ci fanno capire quanto la cosa apparisse nuova e contrastante con le antiche abitudini. Riferirò qualche notizia a proposito della Visita delle Estaurite e della nomina dei Parroci nella seconda metà del secolo XVI per dare una idea delle difficoltà incontrate nei nostri paesi quando si vollero attuare le disposizioni del Concilio di Trento.

1. — Santa Visita delle Estaurite

Il Concilio stabiliva: « Episcopi, etiam tanquam sedis apostolicae delegati... habeant ius visitandi hospitalia, collegia quaecunque ac confraternitates laicorum, etiam quas scholas sive quocunque alio nomine vocant, (non tamen quae sub regum immediata protectione sunt, sine eorum licentia,) eleemosynas montis pietatis sive caritatis, et pia loca omnia, quomodocunque nuncupentur, etiamsi praedictorum locorum cura ad laicos pertineat, atque eadem pia loca exemptionis privilegio sint munita; ac omnia, quae ad Dei cultum aut animarum salutem seu pauperes sustentandos instituta sunt, ipsi ex officio suo iuxta sacrorum canonum statuta cognoscant et exequantur, non obstantibus quacunque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio aut statuto » (39). E al capitolo immediatamente seguente si diceva ancora: « Administratores tam ecclesiastici quam laici fabricae cuiusvis ecclesiae, etiam cathedralis, hospitalis, confraternitatis, eleemosynae montis pietatis et quorumcunque piorum locorum, singulis annis teneantur reddere rationem administrationis ordinario; consuetudinibus et privilegiis quibuscunque in contrarium sublatis, nisi secus forte in institutione et ordinatione talis ecclesiae seu fabricae expresse cautum esset. Quod si ex consuetudine aut privilegio, aut ex constitutione aliqua loci aliis ad id deputatis ratio reddenda esset, tunc cum iis adhibeatur etiam ordinarius, et ratio reddenda esset, tunc cum iis adhibeatur etiam ordinarius, et aliter factae liberationes dictis administratoribus minime suffragentur » (40).

Le disposizioni erano chiare ed inequivocabili; tuttavia le eccezioni del cap. VIII (« non tamen quae sub regum immediata protectione sunt ») e del cap. IX (« nisi secus forte in institutione et ordinatione talis ecclesiae seu fabricae expresse cautum esset ») si prestavano a generare non pochi equivoci e confusioni.

Gli Arcivescovi di Napoli si diedero animosamente all'opera per attuare le disposizioni del Concilio Tridentino, ma le Estaurite, sostenute dalle autorità civili, si rifiutavano di ricevere la Visita pastorale. La situazione doveva essere particolarmente grave se il Papa

(39) *Conc. Trid.*, Sess. XXII, De Reformatione, Cap. VIII. Cfr. « Novae declarationes Congregationis S. R. E. Cardinalium, ad Decreta Sacros. Concil. Tridentini, iisdem Declarationibus conserta: Additis pereruditissimis Observationibus etc. etc. », Lione, 1633, pag. 266.

(40) *Conc. Trid.*, Sess. XXII, De Reformatione, Cap. IX. Cfr. o. c., pag. 270.

(S. Pio V) se ne lamentò con Filippo II, Re di Spagna. Il quale Filippo II, in data 27 settembre 1570, così scriveva al Viceré Perafan de Ribera, duca d'Alcalà:

" *EL REY.*

Illustre Duque. El Padre Fray Vincente Iustinian General de la Orden de S. Domingo, que despues hà sido creado Cardenal, en virtud de un Breve de Su Sant.d (Santidad?), que Nos truxo en su creencia, Nos representò de su parte algunos agravios, que dice se hacen en este Reyno assì a los Prelados del, como en diminucion de la jurisdiccion, y inmunidad Ecclesiastica; y haviendose os encargado tan espressamente como haureis visto por la quenta que haveis de tener con lo uno, y con lo otro; y no dudamos, que por vuestra parte haureis procurado de dar à Su Sant.d la satisfacion, que con razon se debe; todavia con el deseo, que tenemos, de que en todo la reciba Nos hà parecido advertiros de algunos de los cabos, que aquí se nos han referido, paraque comunicandolos con el Consejo Colateral provea lo que en cadauno se ordena, como avaxo vereis.

" De mas de las cosas susodichas, de que el dicho Cardenal se hà agraviado de parte de Su Santidad, Nos hà referido en lo que toca a la execucion de los, que proceden del Consejo las siguientes, paraque se (le) dà la orden, que convenga.

Quanto a la Sess. 22. Cap. 8. Nos hà hecho entender, que no se permite ay a los Obispos, que como Delegados de la Sede Apostolica visiten los Collegios, Compañias de legos, lugares pios, ni Hospitales, ni aun los inmediatamente suxetos a la Sede Apostolica, ni que las Cappillas, y Yglesias de Fortalezas, y Castillos, si bien estan curados, ni los Sacerdotes dellos sean visitados por los Ordinarios; y porque ya vos veis la racon (razon?) que hay, paraque se guarde lo que cerca desto dispone el Concilio, seremos servido se tenga la mano, que no se exeda dello, avisando nos si huviere algunas Confraderias mere legas, que no tengan anexa cosa espiritual, y de todo lo de mas, que ocurre acerca lo contenido en este Capitulo.

Quanto a la Sess. 22. Cap. 9. se agravia de que no se permite a los Obispos, y Ordinarios, que pidan quenta a los Administradores, y Mayordomos legos de las Yglesias, y lugares pios, aunque sean miembro de (la) Yglesia Catedral ante sus Ordinarios, si no ante los Iueres seglares; y aunque es de creer, que llegando esto à vuestra noticia, lo haureis remediado, todavia Nos hà parecido advertiros lo por esta, paraque proveais, que no se le ponga en el ningun impedimento, si no que se permita a los Prelados, que puedan pedir siempre que qui-

sieren las quantas, que les pareciere a los dichos Mayordomos, Yglesias, y otros lugares pios » (41).

Il Vicerè Duca d'Alcalà non ebbe tempo o voglia di rispondere a questa lettera del Re. Intanto altre lamentele giungevano a Madrid per mezzo del Card. Alessandrino, e Sua Maestà Cattolica scrisse di nuovo al Vicerè di Napoli il 28 dicembre 1571. Finalmente, il 31 marzo 1572, il Vicerè (che non era più il Duca d'Alcalà, ma il successore di quello, ossia il Card. Granvela) si decise a scrivere al Re di Spagna, assicurandolo che tutto era in ordine e che le lamentele del Card. Giustiniano e del Card. Alessandrino erano infondate (42). Sebbene un pochino lunghetta, credo sia utile riferire integralmente la lettera del Vicerè:

« S. R. C. M.

Stava già appunto per rispondere alli Capi dati à V. M. per il Cardinal Giustiniano contenti in una Copia di lettera, che V. M. comandò scrivere al quondam Duca d'Alcalà allora Vicerè in questo Regno della data delli 27 di Settembre 1570, ed in un'altra relazione inviatali con detta lettera, così come V. M. mi avea comandato per lettera delli 5. del mese di Giugno 1571, quando il Nunzio di Sua B. mi presentò lettera della M. V. delli 28 di Dicembre passato, per la quale comanda, che in alcuni capi si esegua lo che V. M. hà ordinato, ed in altri, che si risponda, ed informi V. M. di quello, che quà occorre. E come che tanto li Capi dati alla M. V. per il Cardinal Giustiniano, quanto per il Cardinal Alessandrino Legato di Sua Santità contengono la medesima sostanza, per non moltiplicare scritture, risponderò quello che occorre nelli Capi contenti in quest'ultima, con lo che si satisfarà all'una, ed all'altra; certificando V. M., che sempre in questo Regno suoi Ministri eseguendo suoi Reali Ordini, e mandati, hanno avuto, ed hanno particolar pensiero di proteggere, aggiutare (= aiutare), e favorire le cose spettanti alla giurisdizione Ecclesiastica con tutto quel rispetto, ed ubbidienza, che si deve à S. B., ed alla Santa Sede Apostolica, e con effetto si sono fatte manifeste, e severe dimostrazioni di zelo, che si è tenuto, e tiene dell'onore, autorità, e dignità de' Prelati, e così per me è stato sempre ordinato in

(41) CHIOCCARELLI, o. c., « De Extauritis », pag. 43-45.

(42) Per i rapporti tra Vicerè ed Arcivescovi di Napoli in questo periodo, vedi CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Bari, 1958, pag. 157 sqq. Cfr. anche: *I Vescovi e il Vicerè Cardinal di Granvela* di V. CASTALDO in *Studi di Storia Napoletana in onore di Michelangelo Schipa*, Napoli, 1926, Pag. 443-457.

nome di V. M. dal che credo sia nata sodisfazione à Sua B. abbenche non è cosa nuova a S. M., che ciascun Regno, e Provincia abbondi nelli suoi costumi particolari, ed in queste cose giurisdizionali, non parlando di cose Spirituali, l'uso, la Consuetudine, e l'osservanza sono di momento tale che dalli Canonisti stessi si dispone non doversi alterare per il che non è maraviglia se questa Regno di V. M. ave suoi propri riti, ordini, osservanze, e Capitoli legitimamente, e canonicamente osservati, secondo li quali, e non d'altro modo si devono risolvere, e praticare li casi occorrenti, e per questo bastaria dire, che quel tutto, che si è fatto, e fa non è cosa nuova inventata da Ministri della M. V., nè per essi nuovamente ordinate, ma sono cose osservate, e praticate in tempo di tutti gli altri Serenissimi Rè passati di questo Regno per tempo ancora più che immemorabile; e quello che si procurasse di attentare saria innovare in tempo di V. M., e far pregiudizio alla sua Real giurisdizione, e possessione, nella quale stà, nondimeno darò conto particolare à V. M. come comanda.

Dico alla M. V., che per quanto mi sono informato, come di sopra hò detto, mai si è proibito, nè si proibirà, che li detti Ordinarij abbiano visitato, ò che volessero visitare Chiese, ò Luoghi pij immediatamente soggetti alla Sede Apostolica, la quale quà si serve, e riverisce, com'è di ragione, e V. M. comanda; e lo medesimo si dice del visitare delli Sacerdoti. Di più V. M. sarà informata, che in questa Città, e Regno sono molti Ospedali, Confraterie, Estaurite, ed altri Luoghi pij, nelli quali si esercitano opere di Carità, ed atti pij dell'entrade, e beni, che hanno, quali luoghi sono stati fondati, istituiti, conservati, ed aumentati da laici, e si sono sempre retti, e governati da Congregazioni di laici senza intromettersi giamai in cose Spirituali; per il che è senza scrupolo alcuno così di ragione, come di osservanza, che queste simili Congregazioni siano immediatamente soggette alla Real giurisdizione di V. M., e lo contrario che si attentasse saria in diminuzione, e pregiudizio di detta Real giurisdizione, e saria far cosa nuova in questo Regno; oltreche detti laici Amministratori potriano di questo offendersi di maniera che frà poco tempo si disviariano l'opere pie, che vi si fanno, e saria in gran pregiudizio della povertà; e circa le Cappelle, e Chiese di Fortezze, e Castelli, dico à V. M. che in questo Regno il Cappellano Maggiore hà per tempo molto più che immemorabile tutta la giurisdizione Vescovale non solo nel Real Palazzo di V. M., ma anco in tutti li Stipendiari della M. V. così di mare, come di Terra, ed in tutte le Fortezze di questo Regno, talche quello che si propone è derogare alla

Real giurisdizione per quanto tocca à questa parte, alla quale S. B., ed il Concilio Tridentino non hanno avuto intenzione di far pregiudizio.

Questo è simile alle precedenti, e si dice à V. M., che non si è impedito, nè s'impedirà in luoghi Ecclesiastici dipendenti da Chiese, ò annessi à quelle come parla l'ordine di V. M., ma l'Ospedali ed altri luoghi governati da Congregazioni di laici sono immediatamente soggetti alla giurisdizione di V. M., e saria far cosa nuova in questa Città, e Regno, ed in suo pregiudizio in cose non spirituali, nè annesse à spiritualità contro la legge, e contro il solito à rispetto de quali laici credo sia anco contro la Santa mente di S. B.» (43).

La prolissa lettera del Vicerè dice chiaro il pensiero che in quel tempo appariva elementare: il Vescovo non ha alcun diritto di visitare Ospedali, Opere pie, Estaurite ecc. Ma forse neppure il Vicerè si rendeva conto che tra le Estaurite c'erano, almeno, quasi tutte le Parrocchie dei Casali di Napoli (e, forse, anche le Parrocchie della Città di Napoli); ed è veramente ridicolo sentirgli dire che tali Estaurite (ossia, Parrocchie) vivono « senza intromettersi giamai in cose spirituali ». Gli Arcivescovi, logicamente, non condividevano il pensiero del Vicerè Cardinal Granvela, e continuarono a darsi da fare per avere le mani libere in questa spinosa faccenda della Visita alle Estaurite. Ci furono scontri violenti, interventi (ufficiali e, più spesso, ufficiosi) di Roma e di Madrid. Sarebbe troppo lungo voler seguire tutti gli sviluppi della vicenda, documentati dal Chioccarelli nel citato XV tomo dei suoi scritti sulle giurisdizioni reale ed ecclesiastica. Certo è che gli Arcivescovi napoletani fecero valere le loro ragioni, e riuscirono, in gran parte, a vincere le animose ostilità incontrate. La Santa Visita fu portata avanti (e lo attestano i numerosi volumi dell'Archivio della S. Visita) malgrado le opposizioni sempre più fiacche. Un episodio della fine del secolo XVI (1599) ci fa capire all'ingrosso i risultati ottenuti in quegli anni di lotte: si tratta della Visita alla Estaurita di S. Croce in Torre del Greco (Torre Ottava).

Gli Estauritari di S. Croce in Torre del Greco dovevano essere particolarmente ostili alla S. Visita dell'Arcivescovo di Napoli; abbiamo infatti notato che nel secondo volume di Francesco Carafa, ove si trovano ricordati quasi tutti i Casali della zona vesuviana, manca Torre del Greco. Il primo Arcivescovo che riuscì a far visitare il fiero Casale fu il Card. Gesualdo, come ricaviamo dal VII volume de-

gli atti della S. Visita fatta ai suoi tempi. Al foglio 253 di quel volume, infatti, si narra che il 7 marzo 1599 (era di domenica) il Visitatore si recò in S.Croce e fece chiamare gli Estauritari, ai quali chiese i libri dei conti. Gli Estauritari dissero che non potevano mostrare i libri che il Visitatore chiedeva di osservare perchè il Collaterale aveva ad essi proibito di far ciò. Ne seguì una discussione lunga e concitata; ma gli Estauritari tennero duro. Il Visitatore, intanto, dovendosi allontanare per non so quali sue faccende, ordinò agli accesi torresi di attenderlo e di non allontanarsi senza il suo permesso. Gli Estauritari scambiarono qualche parola tra di loro, scossero le spalle con gesto di disprezzo e filarono via, insalutati ospiti. Il Visitatore, ciò saputo, li scomunicò.

Intanto i ribelli non se ne stavano quieti: si consigliarono in fretta, e scrissero una lettera al Vicerè (in quel tempo il Conte di Olivares), esponendogli il fatto e chiedendogli il suo appoggio (vedremo più in là il testo della lettera): avevano, evidentemente, una grande speranza che il Vicerè, come altre volte, così anche ora li avrebbe sostenuti contro le « pretese » dell'Arcivescovo. Ma i tempi cambiavano, e qualcuno bene informato avrà consigliato i focosi Estauritari a non impuntarsi troppo, perchè la faccenda diveniva pericolosa e non era troppo prudente fare eccessivo affidamento sul Vicerè. Nel pomeriggio di quello stesso giorno, quando il Visitatore li fece chiamare ancora una volta, essi, ormai divenuti più ragionevoli, subito si presentarono; *"et imprimis et ante omnia predicti magistri* (negli Atti della S. Visita si preferisce sempre il termine « magister » all'altro « extauritarius ») *licet credant forsan non incurrissent in aliquam excommunicationem ob non presentationem librorum Introituum et exituum dictae Ecclesiae Sanctae Crucis cum preceptum seu litere monitoriales non sint eisdem personaliter notificate, nihilominus ad omnem bonum finem et effectum humiliter genibus flexis petunt absoluptionem (sic) a dicta excommunicatione, si qua forsan incurrerunt. - Et predictus D. Visitor, autoritate sibi attributa, eosdem magistros et quemlibet ipsorum humiliter petentes* (sic: ma dev'essere: « petentem ») *a vinculo excommunicationis absoluit* " (44). Anzi, c'è ancora una noterella di altra mano, aggiunta in margine, che dice: « imposita poenitentia salutari ». Gli orgogliosi Estauritari si erano umilmente piegati e, pur sostenendo ancora di non aver meritato la scomunica, chiedevano perdono in ginocchio e

(44) A. S. V., Gesualdo, VII, 256 t.

accettavano una penitenza salutare (quale poi fosse tale penitenza, non è indicato).

Qualche giorno più tardi, in data 13 marzo 1599, giungeva la risposta del Vicerè (che trascrivo dal Chioccarelli, o. c., perchè ci testimonia il nuovo atteggiamento delle autorità laiche):

" PHILIPPUS DEI GRATIA REX

Nobiles, et egregij viri etc. Per vostra parte ci è stato presentato il seguente memoriale, Videlicet:

Ill.mo, ed Ecc.mo Signore, li Maestri della Santa Croce della Torre del Greco Estaurita, ricordano à V. E., come avendo preteso l'Ill.mo Cardinale Arcivescovo di Napoli poter visitare detta Chiesa, ed anco intromettersi nel vedere de conti, e libri di detta Estaurita, ebbero ricorso da V. E., e discusso il negozio in Consiglio Collaterale, fù rimesso al S. C., che provvedesse servata forma Capitulorum Regni; ed essendosene spediti gli editti si ritrovò un processo antico in detto S. C., per lo quale appariva detta Chiesa esser esente, e sopra ciò proferita sentenza; e mentre in detto S. C. si litigava di ciò, e di più se ne trattò in Rota, il presente Visitatore Generale del predetto Ill.mo Monsignore è andato in detto luogo contro la forma degli editti, e sentenze, à far la visita; dopo visitata la Chiesa, essi se ne sono protestati, ed allegandosi che V. E. avea comandato che potessero visitare, fù replicato da essi Supplicanti che, esibito l'ordine, avrebbero ubbidito; e mentre volevano aver ricorso da V. E. e vedere se vi è tal ordine, lo che non si crede, detto Visitatore li fè l'infrascritto mandato, volendoli dichiarare scomunicati, perchè si partivano dalla sua presenza, e che l'avessero esibiti li libri. Ricorrono perciò da V. E., e la supplicano, stante la detta lite rimessa in Consiglio, e la giustizia, che tengono, fare Ortatoria al detto Visitatore, e rimettere la causa al S. C., dove sia amministrato complimento di giustizia à chi la tiene; ut Deus etc. ,

E visto per noi lo preinserto memoriale, ci è parso farvi la presente, per la quale vi dicemo, ed ordinamo, che debbiat permettere che detto Rev.mo Cardinale Arcivescovo di questa fedelissima Città possa visitare, e far visitare la detta Chiesa circa le cose Spirituali tantum. Verum pretendendo vedere li conti, ed amministrazione dell'entrate di quella, permetterete anco che possano vedere quante siano, se tenete libri, seù quinterni, ed in potere di chi siano, e da chi sia fondata la Chiesa predetta, che pesi, ed obblighi tiene; e quando pretendesse vedere, e riconoscere se dette entrate si distribuiscano conforme all'obbligo, e volontà di chi ce le lasciò, ci contentamo

parimente, che si riconoscano detti libri da chi detto Rev.mo Cardinale ordinarà, ed in caso che ci ritrovasse disordine, non averà da venire ad atto di liquidazione, nè condannazione, ma averà da comunicare il tutto con chi da Noi sarà ordinato, acciò possiamo pigliare quella risoluzione, che ci parerà più conveniente alla buona amministrazione della giustizia. Però à rispetto dell'entrate che pervengono per compra fatta, ò per altra causa dell'istessa Comunità, che non siano per via di lassito, come si è detto, non si averà da introdurre, nè impacciare in modo nessuno, essendo quelle cose che dipendono dalla mera volontà, e libertà di essi laici; e così lo debbiare eseguire, che tale è nostra volontà, ed intenzione. La presente resti in vostro potere. Datum Neapoli, die 13. Martij 1599. El Conde de Olivares — Vidit Gorostiola Regens — Alli Mastri di S. Croce della Torre del Greco, sopra il modo, che averanno da tenere, e permettere la visita di detta Chiesa, ut supra" (45).

Sicchè, alla fine del XVI secolo, si riconosceva ufficialmente all'Arcivescovo di Napoli il diritto di visitare le Estaurite e di esaminarne i conti (anche se il Vicerè cercava di difendere ancora disperatamente le proprie prerogative, riservando a sè il diritto di prendere provvedimenti nel caso che nel corso della S. Visita venissero scoperte delle irregolarità). A questo risultato si giunse dopo lunghe e spossanti diatribe, che io non ho ritenuto opportuno narrare per disteso, ma che si trovano minuziosamente registrate nella citata opera del Chioccarelli.

Concludendo: alla fine del secolo troviamo queste novità:

1) Nei volumi della Santa Visita si evitano i termini « Estaurita, Estauritari », che vengono sostituiti da « Magistrantia, Magistri ».

2) Dove si può, si consiglia di rinnovare i propri « Capitoli » o Regolamenti. I nuovi Capitoli (molti approvati da Annibale di Capua) non contengono ormai più il diritto di nominare il Cappellano; i Magistri hanno il dovere di amministrare i beni della Chiesa a scopo principalmente di culto, e solo in secondo luogo a scopo di beneficenza (per esempio, nei Capitoli dei Mastri di S. Giorgio a Cremano, approvati il 27 luglio 1595, si dice: « ...superando alcune quantità de denari dedutte le spese faciende in dette chiese salario del Parrocchiano et altre cose occurrenti si debbia per detti maestri convertire in maritaggio di figliole povere del detto casale più neces-

(45) CHIOCCARELLI, o. c., « De Extauritis », pag. 121-123.

sitose et pericolose con farsi le debite cautele in forma » (46). E' l'unico accenno ad opere caritative. Un confronto di questi Capitoli con quelli di Pugliano approvati nel 1423, nei quali l'assistenza ai poveri è in prima linea, sarebbe certamente istruttivo).

3) Gli Arcivescovi insistono affinché, al fianco della « Magistrantia » della Chiesa, si istituisca anche la Confraternita del SS. Sacramento, con propri Maestri, che si preoccupino di promuovere il Culto al SS. Sacramento. E' evidente che questi nuovi Maestri indebolivano il prestigio e la potenza degli antichi Estauritari, che per il passato erano stati i veri padroni della Chiesa.

4) L'amministrazione dei beni della Chiesa, malgrado le lotte sostenute e la istituzione delle Confraternite del SS. Sacramento, restava ancora, tuttavia, nelle mani dei laici. Il Parroco era ancora un salariato, e non poteva disporre dei beni della Chiesa (questa posizione strana causò vari litigi, che lungo sarebbe narrare; e poi dovremmo spingerci ben oltre il secolo del Concilio di Trento).

5) Resta tuttavia assodato che anche le Estaurite (sebbene si preferisca evitare questo nome) sono sotto la giurisdizione dell'Arcivescovo.

2. — Nomina dei Parroci

Il Capitolo XVIII della Sessione XXIV del Concilio di Trento (De Reformatione) stabiliva le norme da seguirsi dal Vescovo per provvedere del proprio pastore una Parrocchia vacante. Il capitolo è piuttosto lungo, e preferisce riassumerlo. Quando una Parrocchia viene ad essere privata del Parroco, il Vescovo deve al più presto provvedere alla sostituzione, bandendo un pubblico concorso. Gli iscritti devono essere esaminati da almeno tre esaminatori già precedentemente stabiliti. Dopo gli esami, devono pubblicarsi i nomi di coloro che sono stati approvati. Tra gli approvati il Vescovo deve scegliere colui che gli risulta il più adatto al governo di quella determinata Parrocchia. Tutto ciò, quando il beneficio parrocchiale è di libera collazione. Si prevede, però, anche il caso di una chiesa parrocchiale in cui i laici abbiano il diritto di patronato; infatti, ad un certo punto, si dice: "*Quod si iuspatronatus laicorum fuerit; debeat qui a patrono praesentatus erit, ab eisdem deputatis, ut supra, examinari, et non, nisi idoneus repertus fuerit,*

(46) PALOMBA, o. c., pag. 77.

admitti. In omnibusque supra dictis casibus non cuiquam alteri, quam uni ex praedictis examinatis, et ab examinadoribus approbatis, iuxta supradictam regulam, de Ecclesia provideatur: nec praedictorum examinadorum relationem, quo minus executionem habeat, ulla devolutio, aut appellatio, etiam ad Sedem Apostolicam, sive ejusdem Sedis Legatos, aut Vicelegatos, aut Nuntios, seu Episcopos, aut Metropolitanos, Primate, vel Patriarcas interposita, impediat, aut suspendat... Alias provisiones omnes, seu institutiones, praeter supradictam formam factae, surreptitiae esse censeantur: non obstantibus huic decreto exemptionibus, indultis, privilegiis, praeventionibus, affectionibus, novis provisionibus, indultis concessis quibuscumque Universitatibus, etiam ad certam summam, et aliis impedimentibus quibuscumque....” (47). Insomma: la forma ideale per provvedere alla Parrocchia è il concorso; tuttavia, si ammette la presentazione dove c'è il diritto di patronato (sarebbe proprio il caso delle Estaurite di cui parliamo), purchè, però, colui che vien presentato subisca l'esame e venga giudicato idoneo dagli esaminatori: condizione, questa dell'esame, assolutamente necessaria per poter ricevere il beneficio parrocchiale (48).

Gli Arcivescovi Napoletani vollero ignorare, nella seconda metà del sec. XVI, che le Parrocchie dei Casali rientravano nel numero delle Chiese di diritto patronato dei laici (come abbiamo sufficientemente visto attraverso la S. Visita di Francesco Carafa), e bandirono regolari concorsi, e conferirono i benefici parrocchiali di loro propria ordinaria autorità, senza tenere alcun conto dei diritti delle varie Università. Naturalmente, ci furono molti ricorsi e lamentele, ricordati anche negli atti della S. Visita; ma i nostri Arcivescovi (Annibale de Capua innanzi tutto; e poi il Gesualdo, Ottavio Acquaviva e Decio Carafa) non ci badavano, e continuavano imperterriti per la loro strada, proclamando continuamente che la parrocchia tale è di libera collazione dell'Arcivescovo, come pure quell'altra parrocchia, e quell'altra ancora. Quando gli antichi Estauritari cercavano di far valere i loro vecchi diritti, si rispondeva invariabilmente che tali di-

(47) *Conc. Trid.*, Sess. XXIV, De Reformatione, Cap. XVIII. Cfr. o. c., pag. 429-431.

(48) Le norme qui brevemente riassunte sono entrate, come è noto, nel *Codice di Diritto Canonico*. Per le Chiese di diritto patronato cfr. il cap. « De iure patronatus » (can. 1448-1471); per la prescrizione dell'esame, cfr. can. 459, par. 3, comma 3, in cui si ordina il detto esame « coram se (episcopo) et examinadoribus synodalibus ».

ritti non « constavano ». Per fare solo qualche esempio: ecco come si esprimono gli Atti della S. Visita del Gesualdo a proposito del Curato (= Parroco) di S. Giovanni a Teduccio: " .. *il curato hà dependentia da Monsignore Ill.mo come Padrone di detta chiesa et che allui tiene la Collatione di detta Parochia la quale nell'anno 85 (= 1585) fu conferita al hodierno curato per concursum mediante bolle spedite et che detti pretensi mastri non hanno bolla di ius patronatus ne altra scrittura ma piu presto se puo dire e presumere usurpatio secondo il concilio tridentino et a questo se avverta non fare preiuditio ne à mons-re Ill.mo ne al curato. — Che il curato habbia integri li 72 ducati costituitoli dal collaterale oltra l'emolumenti che di raggione li toccano* " (49). Si vede che i Mastri (antichi Estauritari), che ancora avevano in mano l'amministrazione dei beni della Chiesa, minacciavano di non dare al Parroco l'emolumento stabilito per l'antico Cappellano; e l'Arcivescovo, che ormai si sente in diritto di dire la sua parola anche in questo campo, ci tiene a ricordare l'obbligo di mollare i 72 ducati. Inutile notare che ci pare esagerata l'accusa di usurpatori fatta ai poveri Mastri, quando cinquant'anni prima, in un documento ufficiale della stessa Curia Arcivescovile di Napoli si affermava che la Chiesa di S. Giovanni ad Toduzolo " *regitur per tres magistros laycos qui habent curam deputandi Cappellanum et regendi dittam ecclesiam* " (50), come abbiamo visto a suo tempo.

Qualcosa di simile avveniva a Barra, in occasione della S. Visita di Decio Carafa: " *Et dum haberetur Visitatio praedicta comparuit Mattheus Riccio tam proprio nomine quam pro parte lucretiae Parrillae, et heredum Nardi Iupparelli, et instetit habere ius praesentandi cappellanum curatum praedictae ecclesiae, et quo praedictus Parochus (allora, D. Antonio Serubbo) expedivit bullas à Sede Apostolica sine consensu praedictorum comparentium, de quo exhibuerunt comparitionem (una protesta scritta, allegata agli atti, al foglio 258) — Et fuit dictum ut exhibeant praedicti praetendentes, scripturas ad hoc, ut provideri possit de Iure* " (51). Non so se furono presentate le scritture richieste; so, però, che al foglio 261 di questo stesso volume si dice: « Sed pro parte R. Fiscì fuit replicatum non constitisse, nec constare de praetenso Iure patronatus super dicta

(49) A. S. V., Gesualdo, VII, 295.

(50) A. S. V., Francesco Carafa, II, 184.

(51) A. S. V., Decio Carafa, IV, 257.

Ecclesia parochiali sed esse ad meram collationem ». E così veniva liquidata anche la questione di Barra, e così quella di altri paesi.

In fondo, la prassi degli Arcivescovi era questa: partivano dalla presunzione che le Parrocchie fossero di libera collazione, e si comportavano di conseguenza, col regolare bando del concorso e con le Bolle di nomina, ecc. Quando gli Estauritari si lamentavano, non davano ascolto o, al più, chiedevano che documentassero i loro diritti. Il più delle volte la documentazione scritta mancava (non era mai servita per il passato, tanto la cosa era pacifica), e allora si aveva buon gioco per mettere a tacere le proteste e, magari, per accusare come usurpatori coloro che, a quanto pare, non facevano che difendere un loro antico e mai contrastato diritto. Diritto che, a dir la verità, non era stato abolito dalle disposizioni del Concilio di Trento, ma solo, come abbiamo visto, regolamentato. Certo, gli Arcivescovi fecero un'opera meritoria liberandosi dalle importune ingerenze dei laici in una faccenda tanto delicata, quale è la nomina dei nuovi Parroci; tuttavia, il modo che essi adoperavano per giungere a tal lodevole risultato qualche volta appare un po' brusco.

Bisogna dire ancora che non sempre riuscì il metodo di poggiarsi sulla mancanza di documentazione. Quando, nel 1593, l'Arcivescovo Annibale de Capua bandì il Concorso per la Parrocchia di S. Maria a Pugliano, incontrò una opposizione decisa e agguerrita. Egli, secondo il solito, non se ne diede per inteso, e conferì la Parrocchia a D. Marco Scognamiglio, che ne prese possesso il 2 giugno di quello stesso anno 1593. Ma la cosa non finì così; gli Estauritari di Resina e di Portici fecero ricorso a Roma, documentando abbondantemente i loro diritti. Riuscirono ad ottenere una sentenza favorevole da Roma, con l'ordine al Nunzio Apostolico di Napoli di citare l'Arcivescovo, il suo Vicario Generale e il povero D. Marco Scognamiglio. La citazione fu fatta il 10 giugno 1595. Non so come finisse la questione; certo la faccenda dovette causare qualche noia al troppo precipitoso Arcivescovo (il quale morì pochi mesi dopo, il 2 settembre 1595). D. Marco Scognamiglio, tuttavia, restò a reggere la Parrocchia di S. Maria a Pugliano, poichè il successore del de Capua, ossia il Card. Gesualdo, riuscì a spuntarla contro i bellicosi Estauritari, come ci fa sapere lo stesso D. Marco in una sua relazione allegata agli atti della S. Visita di Decio Carafa (IV, 46): "*Queste Universitati (cioè Resina e Portici) pretendevano lo Jus presentandi; et dalla bona memoria del signore Cardinale Gesualdo, se ne appellò in Roma et fù amessa l'appellatione nella Sacra Rota di Roma dalla quale*

se n'hebbe mandato de mantenendo in possessione in persona di me D. Marco, provisto dal Arcivescovo di Napoli Aniballe de capua, et fù revocata la sententia che haveva data Monsignore di Vico in beneficio di queste genti” (52).

Concludendo: sebbene con metodi alquanto bruschi, anche per la nomina dei Parroci gli Arcivescovi raggiunsero il loro scopo. Alla fine del secolo del Concilio di Trento si hanno, in questo campo, le seguenti novità:

1) Scompare il termine « Cappellano » e, al suo posto, compare quello nuovo di « Parroco » (notammo già che nella S. Visita di Francesco Carafa si parla sempre di Cappellano e mai di Parroco, pur qualificando le chiese col titolo di « Ecclesia Parochialis »).

2) Il Parroco (che per il passato era quasi sempre un cappellano amovibile ad nutum degli estauritari) diventa inamovibile.

3) La nomina del Parroco diventa diritto esclusivo dell'Arcivescovo, mentre vengono messe da parte tutte le inframmettenze dei laici.

4) Il Parroco, tuttavia, non ha alcun diritto di amministrare i beni della Parrocchia. In questo campo egli deve dipendere dai laici, che gli passano lo stipendio. A volte il Parroco, che abita in case che appartengono alla Chiesa, deve pagare il fitto ai Magistri. Già dallo inizio del secolo XVII i Parroci cercarono di uscire da una situazione tanto incongruente; ma non fu facile liberarsi dalla dipendenza economica dai laici.

5) In conseguenza di tutti i fatti qui elencati (inamovibilità, nomina dell'Arcivescovo ecc.) il Parroco acquista un rilievo che prima non poteva avere, e può curare metodicamente e con zelo le anime affidate alla sua cura. Una prova tangibile di tale rinnovamento si ha nei registri parrocchiali, che proprio in quei tempi si cominciò a compilare, e che sono tanto preziosi testimoni della vita della Parrocchia.

6) A volte, specie alla fine del sec. XVI e all'inizio del secolo se-

(52) *A. S. V.*, Decio Carafa, IV, 46. La completa e interessante documentazione di tutta la vertenza, dal 17 marzo 1593 (data del bando del Concorso) al 10 giugno 1595 (data della citazione intimata all'Arcivescovo di Napoli) è contenuta nel ricordato fascicolo che si conserva nell'Archivio della Chiesa parrocchiale di S. Maria a Pugliano (vedi la nota 16). Ritengo che la pubblicazione, almeno parziale, di questo fascicolo potrebbe validamente contribuire alla conoscenza della mentalità degli Estauritari nel secolo XVI.

guente, la nomina dei Parroci avviene addirittura con nomina papale, con Bolla spedita da Roma. Credo che ciò servisse per mettere a tacere con più facilità le pertinaci resistenze dei laici, che non volevano rassegnarsi a perdere il diritto di nominare (o, almeno, di presentare) i loro « Cappellani ».